



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 195/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

COMPOSTA DAI SEGUENTI MAGISTRATI:

DOTT. RAEI VITTORIO PRESIDENTE F.F. RELATORE

DOTT. DADDABBO PASQUALE COMPONENTE ESTENSORE

DOTT. ALFIO VECCHIO COMPONENTE

NELLA CAMERE DI CONSIGLIO DEL 13 GENNAIO 2016, 27 GENNAIO 2016, 3 MARZO 2016 E 20 APRILE 2016 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ ISCRITTO AL N. 29049 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA, PROMOSSO DALLA PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA NEI CONFRONTI DEI SIG.RI:

- D'ATRI FRANCESCO, NATO A BARI IL 10.2.1951 E RESIDENTE IN PALO DEL COLLE (BA) ALLA VIA SERGENTE ANGELO COLONNA, 65, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN BARI ALLA VIA ABBRESCIA N. 50 PRESO LO STUDIO DELL'AVV. FRANCESCO MARZULLO CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE;

- POTENZA ANTONIO, NATO A BARI IL 15.11.1956 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA SALVATORE MATARRESE N. 6, RAPPRESENTATO E DIFESO DAGLI AVV.TI GIUSEPPE PEPE E EMILIO TOMA ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO LEGALE DEL SECONDO IN BARI ALLA VIA CALEFATI N. 133;

- POTENZA DOMENICO, NATO A BARI IL 10.10.1962 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA SALVATORE MATARRESE N.6, RAPPRESENTATO E DIFESO DAGLI AVV.TI GIUSEPPE PEPE E EMILIO TOMA ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO LEGALE DEL SECONDO IN BARI ALLA VIA CALEFATI N. 133;

- POTENZA PATRIZIA, NATA A BARI IL 4.3.1965 ED IVI RESIDENTE ALLA VIA SALVATORE MATARRESE N.6, RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVV.TI GIUSEPPE PEPE E EMILIO TOMA ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO LEGALE DEL SECONDO IN BARI ALLA VIA CALEFATI N. 133;

- POTENZA PASQUALE ROSARIO, NATO A MONTE S. ANGELO (FG) IL 21.11.1926, DECEDUTO, GIÀ RESIDENTE IN BARI ALLA VIA SALVATORE MATARRESE N. 6 E GIÀ RAPPRESENTATO E DIFESO DAGLI AVV.TI GIUSEPPE PEPE E EMILIO TOMA;

- FRONTERA VITO, NATO A CUTRO (KR) IN DATA 8.7.1960 E RESIDENTE A BARI ALLA VIA GIUSEPPE FANELLI N. 206/23, RAPPRESENTATO E DIFESO DAGLI AVV.TI CARMELO PICCOLO E EMILIO TOMA ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO LO STUDIO LEGALE DEL SECONDO IN BARI ALLA VIA CALEFATI N. 133.

VISTO L'ATTO DI CITAZIONE DEL 2 DICEMBRE 2008, DEPOSITATO LO STESSO GIORNO PRESSO LA SEGRETERIA DI QUESTA SEZIONE GIURISDIZIONALE.

ESAMINATI GLI ATTI ED I DOCUMENTI TUTTI DELLA CAUSA.

UDITI NELLA PUBBLICA UDIENZA DEL 13 GENNAIO 2016, CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO, DOTT.SSA CATERINA AGRUSTI, IL RELATORE, CONSIGLIERE DOTT. VITTORIO RAEI, L'AVV. FRANCESCO MARZULLO PER IL CONVENUTO D'ATRI, L'AVV. EMILIO TOMA PER I CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA ED IL CONVENUTO FRONTERA, L'AVV. CARMELO PICCOLO PER IL CONVENUTO FRONTERA ED IL PUBBLICO MINISTERO NELLA PERSONA DEL VICE PROCURATORE GENERALE, DOTT. ANTONIO TROCINO.

FATTO

CON ATTO DI CITAZIONE, RITUALMENTE NOTIFICATO AI CONVENUTI COME SOPRA GENERALIZZATI, IL PROCURATORE REGIONALE HA CHIESTO LA CONDANNA DEL D'ATRI, A TITOLO DI DOLO O COLPA GRAVE, IN VIA ESCLUSIVA, PER IL DANNO DA IPERPRESCRIZIONE QUANTIFICATO NELL'IMPORTO DI €1.246.042,73. IN ALTERNATIVA LA PROCURA REGIONALE HA CHIESTO LA CONDANNA DEL D'ATRI, A TITOLO DI DOLO, PER IL DANNO DERIVANTE DALLA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE, QUANTIFICATO IN €1.142.600,28, IN SOLIDO FINO ALLA SOMMA DI €812.504,00, CON I CONVENUTI POTENZA ANTONIO, NEI LIMITI DI €402.252,00, POTENZA DOMENICO, NEI LIMITI DI €201.126,00 E POTENZA PATRIZIA NEI LIMITI DI €201.126 MENTRE IN VIA SUSSIDIARIA, PER LO STESSO IMPORTO DI €812.504,00, DEL CONVENUTO POTENZA PASQUALE ED HA CHIESTO, INOLTRE, LA CONDANNA DEL CONVENUTO FRONTERA VITO, IN SOLIDO CON IL D'ATRI, DEL

PREDETTO DANNO DERIVANTE DA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE NEI LIMITI DELL'IMPORTO DI €. 131.182,50. INFINE IL REQUIRENTE CONTABILE HA CHIESTO LA CONDANNA DEI CONVENUTI D'ATRI FRANCESCO, POTENZA ANTONIO, POTENZA DOMENICO, POTENZA PATRIZIA E FRONTERA VITO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE PARI AD 1/10 DEL DANNO PATRIMONIALE RISPETTIVAMENTE CONTESTATO.

A FONDAMENTO DELL'AZIONE RISARCITORIA LA PROCURATORE REGIONALE PROCEDENTE HA IN PRIMO LUOGO HA EVIDENZIATO CHE;

- CON NOTA PROT. N. 430 DEL 08.03.2002, IL DR. VINCENZO MOSCHETTA, DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICO DELLA EX ASL BA/4, SEGNALAVA AL DIRETTORE GENERALE, AL DIRETTORE SANITARIO E AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA ASL BA/4, ALCUNE ANOMALIE RISCOstrate NEL CORSO DI ABITUALI CONTROLLI SULLE RICETTE MEDICHE SPEDITE MENSILMENTE DALLE FARMACIE APPARTENENTI TERRITORIALMENTE ALLA ASL BA/4, RIGUARDANTI PRESCRIZIONI DI FARMACI VARI PER DIABETICI, EFFETTUATE DA MEDICI CONVENZIONATI CON IL S.S.N., SU UN'UNICA RICETTA E PER IL FABBISOGNO DI UN INTERO ANNO;

- CON NOTA PROT. N. 4323 DEL 11.03.2002, I CITATI DIRIGENTI DELLA ASL BA/4, SEGNALAVANO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA LE ANOMALIE RISCOstrate E COMUNICATE CON LA INNANZI CITATA NOTA A FIRMA DEL DR. VINCENZO MOSCHETTA;

- A SEGUITO DELL'AVVIO DELLE INDAGINI PENALI LA PG IN DATA 08.04.2002 SI RECAVA PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA DELLA ASL BA/4 E NELL'OCCASIONE, IL DR. VINCENZO MOSCHETTA, DOPO AVER ILLUSTRATO LE PRESUNTE IRREGOLARITÀ RISCOstrate NEL CORSO DEI CONTROLLI PREDISPOSTI SULLE PRESCRIZIONI DEI MEDICI CONVENZIONATI, CONSEGNAVA COPIA DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL MEDICO DI BASE, DR. FRANCESCO D'ATRI, APPARTENENTE ALL'A.U.S.L. BA/4, CON STUDIO IN BARI ALLA VIA R. KENNEDY N. 1/A, DALLA QUALE EMERGEVA CHE IL MEDICO AVEVA UTILIZZATO NEL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 1999, IL 676% DEL VALORE COMPLESSIVO ANNUALE DEL BUDGET A LUI ASSEGNATO, COME, TRA L'ALTRO, SI RILEVAVA ANCHE DALL'ALTRA NOTA (N.7202 D-S3 DATATA 17.7.2000 DELL'A.U.S.L. BA/4); IN PARTICOLARE ERA EMERSO CHE IL MEDICO AVEVA PRESCRITTO NEL PERIODO PRESO IN ESAME MEDICINALI PER UNA SPESA FARMACEUTICA PER ASSISTITO PARI A £ 1.767.159 CHE SI DISCOSTAVA NOTEVOLMENTE DALLA MEDIA DISTRETTUALE PARI A £. 231.809

ED INOLTRE NEI MESI DI DICEMBRE 1999 E GENNAIO 2000 AVEVA EFFETTUATO LA PRESCRIZIONE DI MEDICINALI PER PERIODI NOTEVOLMENTE LUNGI E PRESCRIZIONI DI PIÙ FARMACI AVENTI LE STESSA INDICAZIONI TERAPEUTICHE;

- DALL'ESAME DELLA COPIA DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2002, CONSEGNATE DALLA FARMACIA "POGGIOFRANCO" DEL DR. POTENZA PASQUALE, UBICATA IN VIA ROBERT KENNEDY N. 1/B, ALLA AUSL BA/4 PER IL RELATIVO RIMBORSO, ED IN PARTICOLARE QUELLE DEI MEDICI GIANNOULIS E D'ATRI (ENTRAMBI OCCUPANTI LO STESSO STUDIO MEDICO UBICATO AL CIVICO N. 1/A) EMERGEVA CHE SU CIRCA 5.000 PRESCRIZIONI GIUNTE ALLA AUSL DALLA FARMACIA POGGIOFRANCO, 2.400 CIRCA, ERANO A FIRMA DEI PREDETTI MEDICI ED INOLTRE, RISULTAVANO ESSERE STATE REDATTE ALCUNE PRESCRIZIONI A FIRMA DEL D'ATRI:

1. A PAZIENTI NON ASSISTITI DALLO STESSO IN QUANTO MINORI DEGLI ANNI 12;
2. RILASCIATE AD UNO STESSO PAZIENTE NELLA STESSA GIORNATA CON NUMERI PROGRESSIVI NON CONSECUTIVI, MA COMPLETAMENTE DIVERSI;
3. RILASCIATE AD UNO STESSO PAZIENTE NELLO STESSO GIORNO, ALCUNE SCRITTE A PENNA, ALTRE AL COMPUTER;
4. NUMEROSI CASI DI PRESCRIZIONI MEDICHE REDATTE A CARICO DELLO STESSO PAZIENTE NELLA STESSA GIORNATA SINO AD UN MASSIMO DI 15 PRESCRIZIONI.

- IN DATA 17.04.2002 IL DR. MOSCHETTA VINCENZO DICHIARAVA CHE DAI CONTROLLI TECNICI MENSILI DELLA DOCUMENTAZIONE FARMACEUTICA SPEDITA DALLA FARMACIA POGGIOFRANCO DEL POTENZA PASQUALE, CONSEGNATE AL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA AUSL BA/4, ERANO STATE RISCONTRATE ANOMALIE RIGUARDANTI LA IPERPRESCRIZIONE DI FARMACI DI PRINCIPI ATTIVI SIMILARI AD UNO STESSO PAZIENTE, E, COMUNQUE, AD ASSISTITI ISCRITTI DEL D'ATRI FRANCESCO E CHE TALE COMPORTAMENTO IPERPRESCRITTIVO ERA STATO RISCONTRATO DI *ROUTINE* ANCHE NEGLI ANNI PRECEDENTI, TANTO CHE IL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL'EX AUSL BA/4, DI CONCERTO CON LA DIREZIONE SANITARIA E DEL DIRIGENTE SANITARIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI APPARTENENZA DEL MEDICO IN QUESTIONE, CON RIPETUTE NOTE AVEVA CHIESTO ALLO STESSO MEDICO, CHIARIMENTI SULLE ANOMALIE RISCONTRATE SULLE SUE PRESCRIZIONI.

LA PROCURA REGIONALE HA, POI, ALLEGATO CHE NEL CORSO DELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, SVOLTE DAL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BARI, ERA STATA ACCERTATA L'ATTIVITÀ POSTA IN ESSERE DAL D'ATRI, DAGLI INFORMATORI SCIENTIFICI E DALLE FARMACIE "AMICHE", FINALIZZATA ALLA TRUFFA IN DANNO DEL S.S.N., MEDIANTE LA PRESCRIZIONE,

ANCHE FRAUDOLENTA, DI FARMACI DI FASCIA "A" A TOTALE CARICO DEL S.S.N. A SOGGETTI ESENTI DAL PAGAMENTO DEL TICKET, OLTRE CHE ATTRAVERSO PRESCRIZIONI DI FARMACI A PAZIENTI CON PATOLOGIE INVALIDANTI, PER I QUALI LO STESSO S.S.N. RICONOSCEVA L'ESENZIONE TOTALE DAL PAGAMENTO DEL TICKET ANCHE PER FARMACI NON RIENTRANTI NELLA CITATA FASCIA "A" MA IN QUELLA "B" E "C". ERA, INOLTRE, EMERSO CHE LO STESSO MEDICO, DOPO LA PRESCRIZIONE, PROVVEDEVA A RITIRARE PRESSO LE FARMACIE COMPIACENTI E, CIOÈ, PRESSO LA FARMACIA POGGIOFRANCO DI POTENZA PASQUALE ROSARIO, GESTITA DA POTENZA ANTONIO, POTENZA DOMENICO E POTENZA PATRIZIA, E PRESSO LA FARMACIA FRONTERA DI FRONTERA ERCOLE, GESTITA DA FRONTERA VITO, I FARMACI CHE SUCCESSIVAMENTE O ABBANDONAVA NEI CASSONETTI DELL'A.M.I.U. PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI O LI AMMUCCHIAVA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE E PRESSO LO STUDIO MEDICO.

NEL CORSO DELL'ATTIVITÀ DI INTERCETTAZIONE, INIZIATA IN DATA 26.04.2002 E TERMINATA IN DATA 28.02.2003, INTEGRATA DA SERVIZI DI O.P.C. (OSSERVAZIONE, PEDINAMENTO E CONTROLLO), EFFETTUATI NEI PRESSI DELLE PREDETTE FARMACIE POGGIOFRANCO E FRONTERA, DELLO STUDIO MEDICO E DELL'ABITAZIONE DEL D'ATRI, EMERGEVA UN QUADRO DELITTUOSO CHE NELLA PRIMA FASE DELLE INDAGINI VEDEVA COINVOLTI, SIA PURE CON RUOLI DIVERSI, TRA GLI ALTRI, IL D'ATRI, LA FARMACIA "POGGIOFRANCO", NELLE PERSONE DEI FARMACISTI POTENZA PASQUALE (IN QUANTO TITOLARE), POTENZA ANTONIO, POTENZA DOMENICO E POTENZA PATRIZIA E LA FARMACIA "FRONTERA" NELLE PERSONE DEL TITOLARE FRONTERA ERCOLE E DEL FIGLIO FRONTERA VITO, UNITAMENTE A NUMEROSI INFORMATORI SCIENTIFICI.

AFFIORAVA, INFATTI, CHE GLI INFORMATORI SCIENTIFICI, AL FINE DI INCREMENTARE LE VENDITE DEI PROPRI FARMACI, OFFRIVANO SOMME DI DANARO, VIAGGI, ECC.. A MEDICI COMPIACENTI, AFFINCHÉ QUESTI ULTIMI PRESCRIVESSERO METODICAMENTE I LORO FARMACI, MENTRE LE FARMACIE COINVOLTE COLLABORAVANO ATTIVAMENTE CON I MEDICI E GLI INFORMATORI, ACCETTANDO DA QUESTI ULTIMI, ORDINI DI FARMACI SPONSORIZZATI DAL MEDICO, NELLA CERTEZZA CHE SAREBBERO STATI PRESCRITTI DALLO STESSO MEDICO NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE.

SI ACCERTAVA CHE IL D'ATRI EFFETTUAVA CORPOSE PRESCRIZIONI FRAUDOLENTE DI FARMACI, OGGETTO DI ACCORDI ILLECITI CON GLI INFORMATORI SCIENTIFICI, CHE POI PROVVEDEVA PERSONALMENTE A RITIRARE PRESSO LE FARMACIE POGGIOFRANCO E FRONTERA, CHE COLLABORAVANO ATTIVAMENTE NELL'ATTIVITÀ ILLECITA, PER POI DISFARSENE, TRAMITE

LA SEGRETARIA-CONVIVENTE (SIG.RA ANGARANO FRANCESCA), GETTANDOLI NEI CASSONETTI A.M.I.U. O FACENDOLI SCADERE.

EMERGEVA, INOLTRE, CHE L'ELEVATO NUMERO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE DAL D'ATRI RISULTAVA PALESEMENTE SPROPORZIONATO IN RELAZIONE ALLA SCARSA FREQUENTAZIONE DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DEI PAZIENTI (IN ALCUNI GIORNI NESSUNO), NONCHÉ AL NUMERO TOTALE DEI PAZIENTI STESSI A LUI ISCRITTI PRESSO LA ASL CHE RISULTAVANO ESSERE CIRCA 800 (LE RICETTE MEDICHE A FIRMA DEL D'ATRI FRANCESCO, RELATIVE AL SOLO PERIODO MARZO 2002 – FEBBRAIO 2003, ACQUISITE PRESSO LA ASL BA/4 – SERVIZIO FARMACEUTICO E CONSEGNATE DALLE FARMACIE POGGIOFRANCO E FRONTERA AL CITATO UFFICIO PER IL RIMBORSO, SONO RISULTATE ESSERE 13.833, VALE A DIRE UNA MEDIA DI 1152 RICETTE MENSILI).

DALLE CONVERSAZIONI INTERCETTATE ALL'INTERNO DELLO STUDIO MEDICO DEL D'ATRI TRA QUESTI E GLI INFORMATORI SCIENTIFICI AFFIORAVA ANCHE CHE LE STESSE NON RIGUARDAVANO SPIEGAZIONI TECNICHE INERENTI ALLE PROPRIETÀ DEL FARMACO IN QUANTO L'ATTIVITÀ DEI DETTI INFORMATORI ERA FINALIZZATA AL SOLO SCOPO DI OTTENERE DAL MEDICO COSPICUE PRESCRIZIONI DEI FARMACI DA LORO PROMOSSI MEDIANTE ELARGIZIONE DI SOMME DI DANARO A PRESCINDERE DALLA EFFETTIVA VALIDITÀ TERAPEUTICA DEL FARMACO.

L'ILLECITA ASSOCIAZIONE TRA IL D'ATRI, LE FARMACIE (POGGIOFRANCO E FRONTERA) E GLI INFORMATORI SCIENTIFICI CONSENTIVA AL MEDICO DI RICEVERE, PER OGNI ORDINE DI FARMACI CHE PRESCRIVEVA FRAUDOLENTEMENTE, COMPENSI IN DENARO ED ALTRO, AI FARMACISTI, CHE ACCETTAVANO GLI ORDINI DEI FARMACI SPONSORIZZATI DAL D'ATRI, DI AUMENTARE IL FATTURATO, I RELATIVI PROFITTI E IL VALORE COMMERCIALE DEL PROPRIO ESERCIZIO ED AGLI INFORMATORI SCIENTIFICI, CHE MEDIANTE UNA SISTEMATICA E CONSOLIDATA PRATICA CORRUTTIVA, CORRISPONDEVANO AL MEDICO, COMPENSI IN DENARO, DI CONSEGUIRE UN GUADAGNO PERSONALE SULL'ORDINE EFFETTUATO CHE VENIVA CORRISPOSTO DALLA PROPRIA CASA FARMACEUTICA ED AL RAGGIUNGIMENTO DI DETERMINATI RISULTATI DI VENDITA DEI FARMACI ED ULTERIORI VANTAGGI ECONOMICI COME AVANZAMENTI DI CARRIERA E VIAGGI PREMIO.

LA PROCURA REGIONALE HA ALLEGATO CHE LE INDAGINI COMPIUTE DALLA POLIZIA MUNICIPALE HANNO CONSENTITO DI ACCERTARE CHE I SUDDETTI ACCORDI ILLECITI HANNO COMPORTATO NEI CONFRONTI DEL S.S.N. UN DANNO ECONOMICO RILEVANTISSIMO SIA DA IPERPRESCRIZIONE SIA DERIVANTE DALLA COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DI RICETTE FALSE.

IL REQUIRENTE CONTABILE HA POI ALLEGATO CHE PER I PREDETTI FATTI, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI, CON ATTO DEL 1° DICEMBRE 2005, AVEVA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO, TRA GLI ALTRI, DEL FRONTERA VITO, POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA (IL RINVIO È STATO DISPOSTO IN DATA 26.6.2008), MENTRE, CON ATTO DEL 20.2.2006, AVEVA CHIESTO AL G.I.P. L'ARCHIVIAZIONE (DISPOSTA IN DATA 7 MARZO 2006) NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DELLE FARMACIE, POTENZA PASQUALE E FRONTERA ERCOLE (MANCANZA DI DOLO PENALE).

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI AVEVA CONTESTATO, TRA GLI ALTRI, AI SENSI DELL'ART.319 COD. PEN., IL REATO DI "CORRUZIONE PROPRIA" IN QUANTO LE VARIE UTILITÀ VENIVANO EROGATE AL FINE DI OTTENERE DAL MEDICO UN'ATTIVITÀ CONTRARIA AI DOVERI D'UFFICIO, POSTO CHE LA TIPOLOGIA E, SOPRATTUTTO, IL QUANTITATIVO DI FARMACI PRESCRITTI NON CORRISPONDEVA QUASI MAI AL REALE FABBISOGNO DEI PAZIENTI, RISULTATI IGNARI DELLE PRESCRIZIONI (ES. PAZIENTI ESENTI) O QUANTOMENO DELL'ENTITÀ DELLE STESSE. IL D'ATRI, AVEVA CHIESTO ED OTTENUTO IL PATTEGGIAMENTO DELLA PENA AI SENSI DELL'ART.444 C.P.P. (CFR. SENTENZA DEL G.U.P. DEL TRIBUNALE DI BARI N.311/06 AVENTE AD OGGETTO IL "CD. PATTEGGIAMENTO ALLARGATO).

IL PROCURATORE REGIONALE, ASSUNTO CHE DAI FATTI SOPRA ESPOSTI EMERGEVA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI EVOCANDI IN GIUDIZIO A TITOLO DI DOLO E/O COLPA GRAVE, HA RAPPRESENTATO DI AVER NOTIFICATO A COSTORO L'INVITO A DEDURRE E CHE LE DEDUZIONI SCRITTE E L'AUDIZIONE PERSONALE DEL SOLO D'ATRI, CON CUI GLI STESSI AVEVANO ECCEPITO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE, NONCHÉ L'INFONDATEZZA DELL'AZIONE, NON ERANO STATE RITENUTE SUFFICIENTI A SUPERARE GLI ADDEBITI LORO CONTESTATI.

IN MERITO A TALI QUESTIONI LA PROCURA REGIONALE HA, INNANZI TUTTO, DEDOTTO CHE SIA I MEDICI DI BASE CHE I FARMACISTI A RAPPORTO CONVENZIONALE CON IL S.S.N PARTECIPANO ALLA EROGAZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO E SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI CARATTERE PUBBLICISTICO FINALIZZATE ALL'ESPLETAMENTO DEL PREDETTO SERVIZIO PUBBLICO, DISPONENDO ED IMPEGNANDO CON LA LORO ATTIVITÀ RISORSE PUBBLICHE DEL S.S.N., INSERENDOSI, COSÌ, IN MODO CONTINUATIVO NELL'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, OPERATIVA E PROCEDIMENTALE DELLE A.S.L. IN GUIA DA POTERSI CONFIGURARE TRA GLI STESSI (MEDICI, FARMACISTI) E QUESTE ULTIME UN VERO E PROPRIO RAPPORTO DI SERVIZIO IDONEO A FONDARE LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, COME PIÙ VOLTE RIBADITO DALLA CORTE DI CASSAZIONE, SUGLI EVENTUALI ILLECITI ERARIALI COMPIUTI (CASS.S.U. N.9957/1996; CASS. S.U. N.22652/08).

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON SAREBBE MATURATO POSTO CHE, TRATTANDOSI DI TIPICA IPOTESI DI OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO, IL DECORSO DELLA STESSA NON PUÒ CHE FARSÌ RISALIRE ALLA SCOPERTA DELLO STESSO, AVVENUTA NELLA SPECIE ANNI DOPO RISPETTO ALL'EFFETTIVO RIMBORSO DELLE RICETTE MEDICHE E SOLTANTO A SEGUITO DELLE INDAGINI PENALI SVOLTE DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BARI: CONOSCIUTO NELLA SUA ESATTA ENTITÀ SOLO NEL DICEMBRE DEL 2005 SIA DA PARTE DI QUESTA PROCURA CHE DA PARTE DELL'ASSESSORATO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE PUGLIA.

CIRCA LA FONDATEZZA DELL'AZIONE RISARCITORIA PROMOSSA, LA PROCURA REGIONALE, OLTRE AD EVIDENZIARE CHE ANCHE DALLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DEL D'ATRI POSSONO TRARSI ELEMENTI DI VALUTAZIONE CIRCA LA SICURA SUSSISTENZA DELLE CONDOTTE ILLECITE A QUESTI CONTESTATE, HA DEDOTTO CHE I RISCONTRI PROBATORI CIRCA L'ILLECITA CONDOTTA DI FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE EMERGEREBBERO PALESEMENTE DALLE INDAGINI PENALI.

A TAL FINE HA RICHIAMATO, QUALI ELEMENTI PROBATORI, LE RISULTANZE DELLE OPC, LE DICHIARAZIONI DELLA SIG.RA FRANCESCA ANGARANO, SEGRETARIA E CONVIVENTE, RESE NEL CORSO DELL'INTERROGATORIO DI GARANZIA IN DATA 8 LUGLIO 2003, LA CIRCOSTANZA CHE A SEGUITO DI PERQUISIZIONE DELLE FARMACIE E DELLE ABITAZIONI DEGLI INTERESSATI, VENIVA SEQUESTRATO UN SIGNIFICATIVO QUANTITATIVO DI MEDICINALI PRIVI DI FUSTELLE, LE CONVERSAZIONI INTERCETTATE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA TRA IL MEDICO D'ATRI E LA ANGARANO, TRA IL MEDICO ED I PREDETTI FARMACISTI OLTRE A QUELLE TRA IL D'ATRI ED ALCUNI INFORMATORI SCIENTIFICI (TROCCOLI DELLA CASA FARMACEUTICA MAX FARMA, MONGELLI PER LA CASA FARMACEUTICA LUSOFARMACO, BARI PER LA CASA FARMACEUTICA MIPHARM, SANTORUVO E ALTOMARE PER LA CASA FARMACEUTICA NOVARTIS, COLASANTO PER LA CASA SERVIER, VERARDI PER LA CASA FARMACEUTICA SIMESA, DI NONNO PER LA GLAXO, CARLUCCI PER LA TAKED, PINTO PER LA BRACCO, ROMITA PER ALTRE CASE FARMACEUTICHE, LA PENNA, SCANNICCHIO, GARZONE E GIACULLI PER LA PFIZER). IL REQUIRENTE CONTABILE HA EVIDENZIATO, POI, COME IN PIÙ OCCASIONI ERA STATO VERIFICATO CHE LE RICETTE SPEDITE DALLE FARMACIE DI CHE TRATTASI ALLA ASL BA/4 PER IL RIMBORSO INDICAVANO I FARMACI E LE RELATIVE QUANTITÀ CHE CORRISPONDEVANO ALL'ORDINE CHE ERA STATO CONCORDATO ILLECITAMENTE TRA MEDICO ED INFORMATORI SCIENTIFICI. INOLTRE, A RIPROVA CHE LE RICETTE FALSE VENISSERO SPEDITE ANCHE PRESSO FARMACIE IGNARE DEGLI ILLECITI, DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE, LA PROCURA

REGIONALE HA RIPORTATO ANCHE LE CONVERSAZIONI INTERCETTATE TRA IL D'ATRI ED ALCUNI PAZIENTI (BELLEZZA E GUARDIAVACCARO).

ALTRI ELEMENTI PROBATORI SONO DESUMIBILI, AD AVVISO DELLA PROCURA REGIONALE, DALL'INTERROGATORIO DEL D'ATRI, AVVENUTO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BARI IN DATA 9.10.2003, E DALLE ANNOTAZIONI RIPORTATE SULL'AGENDA-REGISTRO CONSEGNATA IN TALE OCCASIONE DAL D'ATRI, DAL CUI ESAME SI ERA POTUTO ACCERTARE LA COLLUSIONE DEL MEDICO CON ALCUNE CASE FARMACEUTICHE PER LA PRESCRIZIONE, SPESSO A PAZIENTI IGNARI, DI MOLTEPLICI SPECIALITÀ DI FARMACI, ALCUNI POI CONFERITI NEI CASSONETTI DEI RIFIUTI O AMMUCCHIATI PRESSO L'ABITAZIONE O LO STUDIO MEDICO: SI TRATTAVA, IN PARTICOLARE DELLA CASA FARMACEUTICA RECORDATI, DELLA PLIVA RAPPRESENTATA DALLA SIG.RA RIZZO CRISTINA, DELLA ASTRAZENECA DALLA ALOISI, DELLA CASA FARMACEUTICA FIRMA RAPPRESENTATA DAL SIG. VESCERA SANTE E DI ALTRE CASE FARMACEUTICHE RAPPRESENTATE DA TALE CIRIELLO VINCENZO.

IL REQUIRENTE CONTABILE HA DEDOTTO, QUINDI, CHE I RICHIAMATI ELEMENTI PROBATORI DIMOSTREREBBERO OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO L'ATTIVITÀ DI FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE POSTA IN ESSERE DAL CONVENUTO D'ATRI E DI CONSEGUENZA L'ESISTENZA DI UN DANNO ERARIALE LA CUI ESATTA ENTITÀ È DI DIFFICILE QUANTIFICAZIONE NON ESSENDO POSSIBILE DISTINGUERE CON ESATTEZZA I FARMACI PRESCRITTI REGOLARMENTE (IN MINIMA PARTE) DA QUELLI PRESCRITTI "A VUOTO" O ADDIRITTURA "FORZANDO" ALCUNE TERAPIE PUR DI AGEVOLARE LA MOVIMENTAZIONE DEI FARMACI.

TENUTO CONTO CHE IL D'ATRI IN UN PAIO DI OCCASIONI, NEL CORSO DELLE CONVERSAZIONI INTERCETTATE, AVEVA AFFERMATO CHE LE PRESCRIZIONI, DI NORMA, PER METÀ ERANO LECITE, PER L'ALTRA METÀ FALSE, LA PROCURA REGIONALE HA QUANTIFICATO L'IPOTIZZATO DANNO DA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE IN €. **1.142.600,28**, PARI ALLA METÀ DELL'IMPORTO DELLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 2000-2003. TALE DANNO, È STATO CONTESTATO A TITOLO DI DOLO AL D'ATRI ED IN SOLIDO, IN PARTE, AI CONVENUTI POTENZA DOMENICO, ANTONIO E PATRIZIA E CON IL CONVENUTO FRONTERA VITO.

IN PARTICOLARE, CONSIDERATO CHE DAI DATI FORNITI DALLA SVIMSERVICE RISULTA CHE NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2003 DALLA FARMACIA POGGIOFRANCO SONO STATE SPEDITE RICETTE DEL D'ATRI PER UN VALORE DI €.**1.625.008** DI CUI LA METÀ (€.**812.504,00**) SAREBBE DA CONSIDERARE COSTITUITA DA RICETTE FALSE, LA PROCURA REGIONALE, CONSIDERATE LE CONDOTTE DEI SINGOLI FARMACISTI, RITENUTE LE STESSA CONNOTATE DA DOLO, FERMO RESTANDO IL VINCOLO DI

SOLIDARIETÀ PASSIVA, HA ADDEBITATO IL DANNO DI €406.252,00 A POTENZA ANTONIO, MENTRE LA RESTANTE SOMMA, SEMPRE DI €406.252,00, A POTENZA DOMENICO E POTENZA PATRIZIA, IN PARTI UGUALI. IL DANNO DI €812.504,00 È STATO ADDEBITATO, IN VIA SUSSIDIARIA ANCHE AL DOTT. POTENZA PASQUALE ROSARIO, TITOLARE DELLA FARMACIA IN QUANTO, SECONDO L'ASSUNTO ACCUSATORIO, QUESTI, PUR A CONOSCENZA DELLA GESTIONE POCO LINEARE DELLA FARMACIA, IN MODO PARTICOLARE DA PARTE DI POTENZA ANTONIO, NON AVREBBE COMPIUTO LA NECESSARIA ATTIVITÀ DI VIGILANZA, IDONEA A RICONDURRE LA GESTIONE DELLA FARMACIA NELL'AMBITO DELLA LEGALITÀ.

SEMPRE DAI DATI FORNITI DALLA SVIMSERICE ERA RISULTATO CHE NEGLI ANNI DAL 2000 (IN REALTÀ DAL 2002) AL GIUGNO 2003 DALLA FARMACIA FRONTERA ERANO STATE SPEDITE RICETTE DEL D'ATRI PER UN VALORE DI €262.365,39: LA PROCURA REGIONALE, QUINDI, SEGUENDO LO STESSO CRITERIO PRESUNTIVO DI FALSITÀ DELLA METÀ DI QUESTE (€131.182,50) HA ASCRITTO, TALE QUOTA DI DANNO, ANCHE ALLA CONDOTTA DOLOSA DI FRONTERA VITO RITENENDO CHE NON EMERGEVANO DAGLI ATTI, A CARICO DEL DR. FRONTERA ERCOLE, TITOLARE DELLA FARMACIA, PARTICOLARI CONDOTTE ASCRIVIBILI A DOLO E/O COLPA GRAVE.

IN ALTERNATIVA LA PROCURA REGIONALE HA INDIVIDUATO IL DANNO ERARIALE *SUB SPECIE* DI DANNO DA ATTIVITÀ IPERPRESCRITTIVA E PER LA QUANTIFICAZIONE DELLO STESSO HA INDICATO DUE CRITERI.

CON L'APPLICAZIONE DEL PRIMO CRITERIO, DATO DAL CONFRONTO TRA LA SPESA PER PAZIENTE FATTA SOSTENERE DAL MEDICO CON LA QUOTA FARMACEUTICA PER PAZIENTE CALCOLATA IN BASE A QUELLA STABILITA ANNUALMENTE CON LA LEGGE FINANZIARIA, OVVERO PER GLI ANNI 2000 E 2001 IN BASE A QUELLA CALCOLATA DALLA STESSA ASL BA/4, LA GUARDIA DI FINANZA HA CALCOLATO UN DANNO COMPLESSIVO PER IL PERIODO 2000-2003 PARI AD €1.246.042,73 (€520.845,75 PER IL 2000, €467.074,20 PER IL 2001, €207.840,30 PER IL 2002, ED €50.282,48 PER IL 2003), IMPORTO MOLTO VICINO ALL'IPOTESI DI DANNO DA RICETTE FALSE.

MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL SECONDO CRITERIO, DATO DALLA DIFFERENZA TRA LA SPESA MEDIA PER ASSISTITO IN CARICO AL MEDICO D'ATRI E LO STESSO VALORE CALCOLATO SU TUTTI I MEDICI DELLA AUSL (ELEMENTI FORNITI DALLA SVIMSERVICE), È STATO QUANTIFICATO IL DANNO NELLA MISURA DI €1.737.897,41.

UTILIZZANDO IL CRITERIO PIÙ FAVOREVOLE TRA I DUE ESAMINATI IL PROCURATORE REGIONALE HA CONTESTATO, IN ALTERNATIVA AL DANNO DA RICETTE FALSE, AL SOLO CONVENUTO D'ATRI IL DANNO DA IPERPRESCRIZIONE, A TITOLO DI DOLO E/O COLPA GRAVE, NELLA MISURA DI €.1.246.042,73.

OLTRE AL DANNO PATRIMONIALE, ALTERNATIVAMENTE CONTESTATO AI CONVENUTI, COME APPENA INDICATO, LA PROCURA REGIONALE, DEDUCENDO CHE NEL CASO DI SPECIE LA CONDOTTA DEL D'ATRI E DEI FARMACISTI (CON ESCLUSIONE DEL DR. POTENZA PASQUALE ROSARIO), SIA PURE NON ACCERTATA CON SENTENZA DIBATTIMENTALE PASSATA IN GIUDICATO MA, COMUNQUE, PROVATA, AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, PER LA GRAVITÀ DEI FATTI, ABBIA DETERMINATO, SUL PIANO DELL'IMMAGINE DELLA SANITÀ PUBBLICA, ED IN PARTICOLARE, DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DELL'A.U.S.L., CONSEGUENZE DANNOSE INCALCOLABILI HA CONTESTATO A TUTTI I CONVENUTI, AD ECCEZIONE DEL DOTT. POTENZA PASQUALE, ANCHE IL DANNO ALL'IMMAGINE DELL'EX A.U.S.L. BA/4 E DELLA REGIONE PUGLIA, QUANTIFICATO, IN VIA EQUITATIVA, IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE, AI COMPORTAMENTI REITERATI NEL TEMPO E GRAVEMENTE DEVIANTI, AL NEGATIVO RIFLESSO SULLA COLLETTIVITÀ INTERESSATA ED AL *CLAMOR FORI* CONSEGUENTE ALLA DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE GIORNALISTICHE IN ORDINE AL PROCEDIMENTO PENALE CHE HA VISTO COINVOLTI IL MEDICO ED I FARMACISTI, NELL'IMPORTO DI 1/10 DEL DANNO PATRIMONIALE CONTESTATO RISPETTIVAMENTE AL D'ATRI, ED AI FARMACISTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA ED A FRONTERA VITO.

CON COMPARSA DI COSTITUZIONE DEPOSITATA IN DATA 1.4.2009 SI È COSTITUITO IN GIUDIZIO IL CONVENUTO D'ATRI FRANCESCO CON IL PATROCINIO DELL'AVV. FRANCESCO MARZULLO CHE HA ECCEPITO:

- 1) IL DIFETTO DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI: LA CONTROVERSIA RIGUARDEREBBE L'ESPLETAMENTO DI UN PUBBLICO SERVIZIO (SERVIZIO FARMACEUTICO) E COME TALE SAREBBE DEVOLUTA, IN BASE ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 21.7.2000 N. 205, ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
- 2) LA NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 890/1982 (IN MATERIA DI NOTIFICHE A MEZZO POSTA): NON SAREBBE STATA EFFETTUATA LA SECONDA RACCOMANDATA COME PRESCRITTO DALLA CITATA NORMA NEL CASO IN CUI IL PLICO NON VENGA CONSEGNATO PERSONALMENTE AL DESTINATARIO DELL'ATTO.

- 3) L'INAMMISSIBILITÀ O NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA: IL REQUIRENTE CONTABILE, DOPO L'INVIO DELL'INVIO A DEDURRE, AVEVA NEGATO L'ACCESSO AGLI ATTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO E DI ESTRARRE COPIA DI QUELLI RELATIVI ALLE INDAGINI PENALI, COMPRESO LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA, COSÌ PREGIUDICANDO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE COMPIUTAMENTE LE PROPRIE DEDUZIONI DIFENSIVE.
- 4) L'INAMMISSIBILITÀ O LA NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE DEL TERMINE DI 120 GIORNI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DEL D.L. N. 453/1993: L'INVITO A DEDURRE ERA STATO NOTIFICATO IL 2.5.2008 CON TERMINE DI 60 GIORNI PER DEPOSITARE LE PROPRIE DEDUZIONI; TALE TERMINE ERA SCADUTO IL 1° LUGLIO 2008 SICCHÉ L'ULTERIORE TERMINE DI 120 PER ESERCITARE L'AZIONE CONTABILE ANDAVA A SCADERE IN DATA 1.11.2008 MENTRE LA CITAZIONE ERA STATA DEPOSITATA IN DATA 2.12.2008.
- 5) LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CONTABILE: I FATTI RISALIREBBERO AL PIÙ ALLA FINE DEL 2002 IN MANCANZA DI ELEMENTI PROBATORI IN ORDINE ALL'ILLEGITTIMITÀ DELLE RICETTE DEL 2003; IN ATTI NON VI SAREBBE ALCUNA PROVA DI UNA SPECIFICA E CONCRETA ATTIVITÀ DI OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO DA PARTE DEL CONVENUTO ED, IN OGNI CASO, LA REGIONE AVREBBE AVUTO CONOSCENZA GIÀ DA MARZO 2002 DELL'EVENTO DANNOSO COME EMERGEREBBE DALLE SEGNALAZIONI DEL DOTT. MOSCHETTA, DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA ASL BA/4, AI VERTICI DELL'AZIENDA SANITARIA ED ANCORA AVREBBE AVUTO CONOSCENZA ANCHE DELL'ARRESTO DEL D'ATRI AVVENUTO NEL MESE DI LUGLIO 2003. L'ATTO DI CITAZIONE DEPOSITATO A DICEMBRE 2008 SAREBBE TARDIVO ANCHE PERCHÉ L'INVITO A DEDURRE NON SAREBBE IDONEO AD INTERROMPERE I TERMINI PRESCRIZIONALI: L'INVITO A DEDURRE, NOTIFICATO A MAGGIO 2008, SAREBBE, IN OGNI CASO, TARDIVO RISPETTO AI DANNI SCOPERTI A SEGUITO DELLA NOTA CITATA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DI MARZO 2002 MENTRE ESCLUDEREBBE, AL PIÙ, LA PRESCRIZIONE PER I DANNI RIGUARDANTI IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2002.
- 6) INSUSSISTENZA, OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO, DELLA RESPONSABILITÀ CONTABILE: LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO NON COSTITUISCE DI PER SÉ SOLA PROVA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA; NELL'INTERROGATORIO DI GARANZIA IL D'ATRI NON SI È MAI RICONOSCIUTO RESPONSABILE DEI REATI DI TRUFFA E FALSO MA SOLO DI FATTI DI COMPARAGGIO A FRONTE DI MODESTE SOMME DI DENARO ED INOLTRE NON VI SAREBBE PROVA DEL DOLO O COLPA GRAVE CIRCA LE IPOTIZZATE IPERPRESCRIZIONI CONSIDERATA LA SITUAZIONE DI SUBALTERNITÀ

RISPETTO A POTENZA ANTONIO CHE MINACCIAVA DI TOGLIERE AL D'ATRI L'USO GRATUITO DELLO STUDIO MEDICO IN CASO DI MANCATA PRESCRIZIONE DEI FARMACI.

- 7) DIFETTO DI PROVA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE DA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE E DEL CONSEGUENTE DANNO ALL'IMMAGINE: LA PROCURA REGINALE NON INDICA SPECIFICAMENTE IN QUALE CIRCOSTANZA IL D'ATRI AVREBBE AMMESSO CHE LA METÀ DELLE RICETTE DA EGLI REDATTE ERANO FALSE SICCHÉ CONSIDERATA ANCHE L'ASSENZA DI UN RISCONTRO OGGETTIVO DELLA QUANTITÀ DELLE RICETTE FALSE, È IMPOSSIBILE LA QUANTIFICAZIONE DI TALE DANNO E DEL CONSEGUENTE DANNO ALL'IMMAGINE.
- 8) DIFETTO DI PROVA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE DA IPERPRESCRIZIONE E DEL CONSEGUENTE DANNO ALL'IMMAGINE: CIRCA IL PRIMO CRITERIO DI CALCOLO NON SAREBBERO STATE SPECIFICATE LE FONTI NORMATIVE SULLA BASE DELLE QUALI È STATA CALCOLATA LA PERCENTUALE ANNUA DI SPESA FARMACEUTICA, IL NUMERO DEI PAZIENTI NON CORRISPONDEREBBE A QUELLO EFFETTIVO, NON SI SPECIFICA IL NUMERO DELLA POPOLAZIONE NAZIONALE SU CUI È STATA CALCOLATA LA SPESA FARMACEUTICA PER PAZIENTE, NON SI È TENUTO CONTO CHE DEI MILLE PAZIENTI IN CARICO AL D'ATRI MOLTI ERANO ANZIANI AFFETTI DA GRAVISSIME PATOLOGIE PER CUI NECESSITAVANO DI CONTINUE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE. IN ORDINE AL SECONDO CRITERIO NON SAREBBE STATA ACQUISITA AGLI ATTI LA NOTA DELLA SVIMSERVICE CHE DOVREBBE CONTENERE DATI E NOTIZIE UTILI ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA C.D. PRESCRIZIONE MEDIA ASL E SOPRATTUTTO NON RISULTANO ACQUISITE AGLI ATTI LE PRESCRIZIONI MEDICHE. INOLTRE NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO NON È MAI STATO ASSEGNATO UN *BUDGET* AI SINGOLI MEDICI. IN MANCANZA, QUINDI, DI PROVE CERTE CIRCA LA COMPILAZIONE DI RICETTE IN ASSENZA DI REALI ESIGENZE TERAPEUTICHE E QUINDI FRUTTO DI UNA CONDOTTA DI IPERPRESCRIZIONE, IL DANNO DI CHE TRATTASI RISULTEREBBE DI IMPOSSIBILE QUANTIFICAZIONE COSÌ COME IL CONSEGUENTE DANNO ALL'IMMAGINE CONTESTATO DALLA PROCURA REGIONALE.
- 9) L'AVVENUTO RISARCIMENTO DEL DANNO: POSTO CHE NEL NOVEMBRE DEL 2008 NOVE CASE FARMACEUTICHE, IN SEDE DI PATTEGGIAMENTO PENALE, AVEVANO MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE PUGLIA, A RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI SUBITI PER LE CONDOTTE DI IPERPRESCRIZIONE E FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE, L'IMPORTO COMPLESSIVO DI CINQUE MILIONI ED OTTOCENTO MILA EURO, TALE SOMMA COPRIREBBE INTEGRALMENTE IL DANNO ERARIALE ED ALL'IMMAGINE, ASCRITTO AL D'ATRI NELL'AMBITO DEL PRESENTE GIUDIZIO.

TENUTO CONTO DELLE SUESPOSTE ECCEZIONI E DEDUZIONI DIFENSIVE, IL DIFENSORE DEL D'ATRI, HA CONCLUSO CHIEDENDO DI DICHIARARE IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE, L'INAMMISSIBILITÀ O NULLITÀ DELLA CITAZIONE STESSA, LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE CONTABILE, L'INSUSSISTENZA DEGLI ADDEBITI PER MANCANZA DI PROVA CERTA DEL DOLO O DELLA COLPA GRAVE OVVERO PER DIFETTO DI PROVA IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, ANCORA DI DICHIARARE L'AVVENUTO INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO ERARIALE O QUANTO MENO DEFALCARE DALQUANTUM DEBEATUR LE SOMME VERSATE DALLE SOCIETÀ FARMACEUTICHE ALLA REGIONE; IN SUBORDINE HA INVOCATO IL POTERE RIDUTTIVO IN RELAZIONE ALLA PROSPETTATA POSIZIONE DI SUBALTERNITÀ RISPETTO AL FARMACISTA POTENZA ANTONIO E PER IL FATTO DI NON AVER TRATTO ALCUN VANTAGGIO DALLA VICENDA DI CHE TRATTASI.

CON DISTINTE MEMORIE DEPOSITATE IN DATA 9.4.2009 SI SONO COSTITUITI IN GIUDIZIO I CONVENUTI POTENZA ANTONIO, POTENZA DOMENICO, POTENZA PATRIZIA E FRONTERA VITO, I PRIMI TRE DIFESI DAGLI AVV.TI EMILIO TOMA E GIUSEPPE PEPE MENTRE IL QUARTO DAGLI AVV.TI EMILIO TOMA E CARMELO PICCOLO.

COSTORO, EVIDENZIANDO DI NON ESSERE TITOLARI DELLE FARMACIE (POTENZA ANTONIO E POTENZA DOMENICO ASSUMEVANO CHE NON ERANO NEANCHE FARMACISTI ALL'EPOCA DEI FATTI; IL SUCCESSIVO 16.4.2009 PER LA CONVENUTA PATRIZIA È STATO DEPOSITATO UN CERTIFICATO DI SERVIZIO A FIRMA DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BARI DA CUI RISULTA CHE LA STESSA NEL PERIODO 1999-2003 HA PRESTATO SERVIZIO QUALE COLLABORATORE PRESSO LA FARMACIA DI CUI ERA TITOLARE IL PADRE PASQUALE POTENZA MENTRE PER IL CONVENUTO FRONTERA VITO UN'ATTESTAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA ASL BA, IN DATA 6.2.2008, DA CUI EMERGE CHE QUESTI DAL 22.6.1998 PESTAVA SERVIZIO PRESSO LA FARMACIA DEL PADRE IN QUALITÀ DI COLLABORATORE), HANNO ECCEPITO IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER MANCANZA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SANITARIA.

GLI STESSI, DEDUCENDO, DA UN LATO, L'INUTILIZZABILITÀ NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI E TELEFONICHE ACQUISITE NEL CORSO DELLE INDAGINI PENALI E SOSTENENDO, DALL'ALTRO, LA RILEVANZA, AI FINI DELLA DECISIONE SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, DELL'ACCERTAMENTO PENALE CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FATTI ILLECITI CONTESTATI, CHIEDEVANO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SINO ALLA DEFINIZIONE DEL CORRELATO PROCESSO PENALE.

I PREDETTI CONVENUTI, POI, DEDUCENDO CHE NELLA SPECIE NON SUSSISTE ALCUN OCCULTAMENTO DOLOSO E CHE COMUNQUE IL DANNO RISULTEREBBE SCOPERTO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE DEL GIUDICE PENALE (17 GIUGNO 2003), HANNO ECCEPITO LA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELL'AZIONE RISARCITORIA SOSTENENDO PURE L'INIDONEITÀ DELL'INVITO A DEDURRE A COSTITUITE VALIDO ATTO INTERRUPTIVO DEL RELATIVO TERMINE QUINQUENNALE.

I SUDDETTI CONVENUTI DEDUCEVANO, INOLTRE, L'INSUSSISTENZA DEL DOLO OSSERVANDO, ANCHE CON RIGUARDO A TALE ASPETTO, LA INUTILIZZABILITÀ DELLE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI E TELEFONICHE PERCHÉ NON ANCORA PASSATE AL VAGLIO DEL GIUDIZIO PENALE ED ANCHE PERCHÉ LE STESSE SI PRESTEREBBERO AD INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA DELLA PROCURA REGIONALE, ESCLUDENDOSI ALCUN COINVOLGIMENTO DEGLI STESSI NELL'IPOTIZZATA ATTIVITÀ FRAUDOLENTA; IL CONVENUTO FRONTERA EVIDENZIAVA INOLTRE DI NON AVER MAI AMMESSO, IN SEDE DI INTERROGATORIO, ALCUNA RESPONSABILITÀ PENALE E CHE LA STESSA RISULTAVA ESCLUSA ANCHE DALLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI INDAGATI ANGARANO E COLASANTO NEL CORSO DEI LORO RISPETTIVI INTERROGATORI.

I SUDDETTI CONVENUTI HANNO DEDOTTO, ANCORA, IL DIFETTO DI PROVA CIRCA LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE - DA INDIVIDUARSI SOLO IN RELAZIONE ALLE RICETTE PER LE QUALI FOSSE STATA PROVATA LA FALSIFICAZIONE E DA CUI ANDREBBE SOTTRATTO L'IMPORTO CORRISPOSTO DALLE CASE FARMACEUTICHE A SEGUITO DEL PATTEGGIAMENTO PENALE (A TALE PROPOSITO HANNO ALLEGATO N. 9 SENTENZE PENALI RESE NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTE CASE FARMACEUTICHE) - LA NECESSITÀ DI TENERE CONTO DELL'APPORTO CAUSALE ANCHE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI NON ASSOGGETTATI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI ED, IN OGNI CASO, L'ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI DANNO AD OGNUNO DI ESSI IMPUTATA IN VIA SOLIDALE CHE NON TENEVA CONTO DELLA EFFETTIVA PARTE PRESA DA CIASCUNO NELLA VICENDA DI CHE TRATTASI.

INFINE, I PREDETTI CONVENUTI, NEL DEDURRE CHE LE CONDOTTE CONTESTATE NON POSSONO CONSIDERARSI ASSUNTE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE PUBBLICO BENSÌ PER CONTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE, HANNO ECCEPITO L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED HANNO COMUNQUE DEDOTTO LA MANCANZA DI PROVA, DA PARTE DEL PROCURATORE REGIONALE, DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE EROGATE PER IL RISTORO DI TALE ULTERIORE DANNO.

IL CONVENUTO PASQUALE POTENZA, ANCH'ESSO DIFESO DAGLI AVV.TI GIUSEPPE PEPE ED EMILIO TOMA, DEPOSITAVA ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SEMPRE IN DATA 9.4.2009 SVOLGENDO LE STESSE ECCEZIONI E DEDUZIONI DEI FIGLI, AGGIUNGENDO INOLTRE CHE, AVENDO LA PROCURA REGIONALE INDIVIDUATO A SUO CARICO LA RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA, NON SUSSISTENDO LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SULLE RESPONSABILITÀ PRINCIPALI NEMMENO POTEVA IL GIUDICE CONTABILE CONOSCERE DELL'AZIONE RISARCITORIA NEI SUOI CONFRONTI E SOSTENEVA, IN OGNI CASO, L'ASSENZA DI QUALSIASI PROFILO DI COLPA GRAVE PER NON AVERE FORNITO, IL REQUIRENTE CONTABILE, CHE SI ERA GENERICAMENTE LIMITATO AD ENUNCIARE L'ANOMALA CONDUZIONE DEI CONTI, ALCUNA VALIDA PROVA A RIGUARDO.

SEMPRE IN DATA 9.4.2009 È STATA DEPOSITATA UNA MEMORIA A FIRMA DELLO STESSO CONVENUTO FRONTERA VITO CON CUI NELL'EVIDENZIARE, CON DOVIZIA DI ARGOMENTAZIONI, INCONGRUENZE RELATIVE ALLE CONTESTAZIONI MOSSE DAL PROCURATORE REGIONALE SIA NELLA DESCRIZIONE DEI FATTI CHE NELL'IPOTIZZATO MECCANISMO ILLECITO - IN PARTICOLARE IN ORDINE AI RISCONTRI TRA FARMACI DI CUI AGLI ACCORDI TRA MEDICO ED INFORMATORI SCIENTIFICI, FARMACI ORDINATI E QUELLI PRESCRITTI - ED ANCORA INCONGRUENZE CIRCA L'INTERPRETAZIONE DEL CONTENUTO DELLE INTERCETTAZIONI ED, INFINE, CIRCA GLI EFFETTIVI FARMACI ESITATI DALLA FARMACIA FRONTERA, HA NEGATO ALCUN TIPO DI COLLABORAZIONE, DA PARTE SUA, AI FINI DELLA RIUSCITA DEL MECCANISMO CRIMINOSO IPOTIZZATO.

IN DATA 24.4.2009 I CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA HANNO DEPOSITATO UNA MEMORIA DIFENSIVA A PROPRIA FIRMA CON CUI HANNO SOSTENUTO CHE I RAPPORTI DIRETTI CON IL MEDICO D'ATRI OVVERO CON LA SEGRETARIA ANGARANO (LA SOLA POTENZA PATRIZIA) HANNO AVUTO AD OGGETTO LA PRESCRIZIONE DI MEDICINALI EFFETTIVAMENTE CONSEGNATI AI PAZIENTI OVVERO IN CASO DI CONSEGNA DIRETTA AL MEDICO PER ESIGENZE LEGATE ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE MENTRE HANNO NEGATO ALCUN RAPPORTO DIRETTO CON GLI INFORMATORI SCIENTIFICI SALVO IL CASO DELL'INFORMATORE ALTOMARE I CUI ORDINI DIRETTI DERIVAVANO, PERÒ, NON DA ACCORDI ILLECITI BENSÌ DALLA NECESSITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO DEI FARMACI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DELLE VENDITE DEI MESI PRECEDENTI.

CON ORDINANZA N. 192/2009 DEL 29.4-10.11.2009 QUESTA SEZIONE, EVIDENZIATO CHE A CARICO DEI CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA E FRONTERA VITO RISULTAVA PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI IL PROCEDIMENTO PENALE UNIFICATO N. 3218/02 R.G. MOD. 21 – N. 9573/02 E 4859/06 IN ORDINE AL DELITTO DI CUI

ALL'ART. 416 CP ALLO SCOPO DI COMMITTERE I DELITTI DI CUI AGLI ARTT. 110, 81, 319, 321, 640 N. 1, 61N. 7 CP, TRATTANDOSI DEI MEDESIMI FATTI PER I QUALI ERA STATA ESERCITATA L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ED ESSENDO OPPORTUNO, ANCHE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEGLI ADDEBITI CONTESTATI E TENUTO CONTO CHE IL DANNO ALL'IMMAGINE PRESUPPONE L'ACCERTAMENTO IN SEDE GIUDIZIALE DELLA COMMISSIONE DEL REATO PRESUPPOSTO, HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SINO ALLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI.

CON ATTO DEPOSITATO IN DATA 15.6.2011 LA PROCURA REGIONALE, VISTA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI, II SEZ. PENALE, N. 1516/10 DEL 17.5.2011, DEPOSITATA AGLI ATTI DI CAUSA, HA CHIESTO LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONVENUTI.

FISSATA, CON DECRETO PRESIDENZIALE DEL 23.6.2011, LA NUOVA UDIENZA PER IL GIORNO 13.1.2012, IL DIFENSORE DEL CONVENUTO D'ATRI FRANCESCO CON ALTRA COMPARSА DEPOSITATA IN DATA 23.12.2011 HA CHIESTO CHE IL GIUDIZIO CONTINUASSE AD ESSERE SOSPESO IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO SUL GRAVAME PROPOSTO DAGLI ALTRI CONVENUTI AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI BARI ED HA REITERATO LE CONCLUSIONI RASSEGNAE NELL'ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

I DIFENSORI DEI CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO, PATRIZIA E PASQUALE ED I DIFENSORI DEL CONVENUTO FRONTERA VITO IN DATA 13.1.2012 HANNO DEPOSITATO DISTINTE MEMORIE CON ANALOGHE ARGOMENTAZIONI: HANNO REITERATO L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE EVIDENZIANDO LA MANCATA DIMOSTRAZIONE, DA PARTE DELLA PROCURA REGIONALE, DEI PRESUPPOSTI DELLA FIGURA DEL FUNZIONARIO DI FATTO IN CAPO AL CONVENUTO FRONTERA VITO ED AI CONVENUTI POTENZA, FIGLI DI POTENZA PASQUALE. HANNO INSISTITO PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ATTESA DELLA DECISIONE SULL'APPELLO PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI.

HANNO, COMUNQUE, EVIDENZIATO, CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL FRONTERA, CHE IL PRESUPPOSTO DELL'INCRIMINAZIONE PENALE OSSIA L'ESISTENZA DI ORDINI DIRETTI RISULTAVA ESCLUSO DALLA CONSULENZA DEL DOTT. DI CAGNO, RESA IN ORDINE ALLE FATTURE DI ACQUISTO DEI MEDICINALI, DAL CUI ESAME ERA EMERGEVA CHE IL FRONTERA NON AVEVA MAI ACQUISTATO MEDIANTE ORDINI DIRETTI PROPRIO I CINQUE FARMACI PIÙ PRESCRITTI DAL D'ATRI, LAMENTANDO CHE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO PENALE LA MOLE DI DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AVEVA IMPEDITO AL GIUDICE DI

VERIFICARE LA SPECIFICITÀ DELLA POSIZIONE DELL'IMPUTATO NONOSTANTE IL D'ATRI AVESSSE PURE DICHIARATO CHE QUESTI, A PARTE PER ALCUNE, NON ERA A CONOSCENZA DELLA FALSITÀ DELLE RICETTE. I DIFENSORI DEL FRONTERA, NELL'INSISTERE PER LA MANCANZA DI PROVA CIRCA LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, HANNO RILEVATO CHE QUESTO, DA CIRCOSCRIVERE, AL LIMITE, A QUELLO DERIVANTE DAGLI ORDINI DIRETTI, AMMONTEREBBE A NON PIÙ DI € 40.429,09.

I DIFENSORI DEI CONVENUTI POTENZA, COSÌ COME PER IL FRONTERA, HANNO EVIDENZIATO CHE LA PROCURA REGIONALE SI ERA LIMITATA A RIASSUMERE IL GIUDIZIO SENZA ULTERIORI DEDUZIONI CIRCA L'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE IN PRIMO GRADO COSÌ CRISTALLIZZANDO LE CONTESTAZIONI SULLA BASE DI QUELLE CONTENUTE NEL DECRETO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE PENALE E CHE ANCHE LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, CALCOLATA APODITTICAMENTE SULLA BASE DEL 50% DELLE RICETTE SPEDITE DALLE DUE FARMACIE, RISULTAVA IN CONTRASTO CON IL PRONUNCIATO PENALE OVE SI AFFERMAVA CHE SOLO LA METÀ DEI FARMACI RITIRATI PERSONALMENTE DAL MEDICO ERANO DESTINATI AD ESSERE GETTATI. PER IL RESTO I DIFENSORI DEI PREDETTI CONVENUTI HANNO REITERATO LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE, LE ECCEZIONI E CONCLUSIONI GIÀ SVOLTE NELLE MEMORIE DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

RINVIATA L'UDIENZA ALLA DATA DEL 2.2.2013, CON ORDINANZA A VERBALE LA SEZIONE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PENALE N. 522/12 PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI.

CON ATTO DEPOSITATO IN DATA 20.1.2014 LA PROCURA REGIONALE NEL DEPOSITARE LA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI – II SEZ. PENALE N. 500/2013 DIVENUTA IRREVOCABILE, HA RIASSUNTO IL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONVENUTI.

IN DATA 7.4.2014 L'AVV. TOMA HA DEPOSITATO IL CERTIFICATO DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI BARI DA CUI EMERGE CHE IL CONVENUTO POTENZA PASQUALE È DECEDUTO IL 20.10.2013.

IN DATA 7 APRILE 2014 L'AVV. MARZULLO PER IL CONVENUTO D'ATRI HA DEPOSITATO UNA NOTA DIFENSIVA CON CUI, NEL RILEVARE CHE LA CORTE DI APPELLO DI BARI CON LA SENTENZA N. 500/2013 AVEVA REVOCATO TUTTE LE CONDANNE AL PAGAMENTO DELLE PROVVISORIALI IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA NELLA CONSIDERAZIONE DELLA INDETERMINATEZZA DEI PARAMETRI DI CALCOLO DIFETTANDO OGNI ELEMENTO PER PERVENIRE ALL'ESATTA QUANTIFICAZIONE DI UN DANNO CERTAMENTE PROVATO, HA DEDOTTO CHE ANCHE NEL PRESENTE GIUDIZIO CONTABILE NESSUN DOCUMENTO NUOVO NÉ ELEMENTO DI PROVA È STATO FORNITO DALLA PROCURA AL FINE DI PERVENIRE ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA

IPERPRESCRIZIONE O DA PRESUNTA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE MEDICHE. IL DIFENSORE HA, QUINDI, REITERATO LE CONCLUSIONI RASSEGNALE NEI PRECEDENTI ATTI SCRITTI.

IN DATA 7.4.2014 L'AVV. EMILIO TOMA PER I CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA HA DEPOSITATO MEMORIA DIFENSIVA CON CUI, NEL RILEVARE, ANCH'EGLI, CHE IN SEDE PENALE ERA STATA DISPOSTA LA REVOCA DELLE PROVVISORIALI IN ASSENZA DI OGNI ELEMENTO PER PERVENIRE ALLA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, HA DEDOTTO CHE SE ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO PENALE NON ERA STATO POSSIBILE ACQUISIRE ELEMENTI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO, A MAGGIOR RAGIONE NON POTEVANO CONSIDERARSI IDONEI A TALE FINE GLI ELEMENTI TRATTI DALLA FASE ISTRUTTORIA ANCHE PERCHÉ IL D'ATRI NELL'AMBITO DEL DIBATTIMENTO PENALE, IN QUALITÀ DI TESTIMONE ASSISTITO, AVEVA RESE DICHIARAZIONI DIVERSE DA QUELLE PROFERITE DINNANZI AL P.M. PENALE IN SEDE DI INDAGINI, DICHIARAZIONI DA CUI RISULTEREBBE CHE LE RICETTE FALSE NON FOSSERO PIÙ DEL 40%- 50% DI QUELLE RIGUARDANTI GLI ORDINI DIRETTI, SPEDITE DALLE FARMACIE SOLTANTO NEI GIORNI IN CUI I FARMACI ERANO STATI CONSEGNATI DIRETTAMENTE AL MEDICO CHE ERA SOTTO COSTANTE PEDINAMENTO DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. NEL DEPOSITARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO RISARCIMENTO DA PARTE DELLE CASE FARMACEUTICHE, IL PREDETTO DIFENSORE HA REITERATO LE CONCLUSIONI DELLA MEMORIA DI COSTITUZIONE.

L'AVV. TOMA IN DATA 7.4.2014 HA DEPOSITATO UNA MEMORIA DIFENSIVA ANCHE PER CONTO DEL CONVENUTO FRONTERA VITO. ANCHE PER COSTUI IL PREDETTO DIFENSORE HA DEDOTTO L'INADEGUATEZZA DEL CRITERIO DI CALCOLO DEL DANNO ERARIALE INDICATO DAL PROCURATORE REGIONALE RICHIAMANDO LE DICHIARAZIONI RESE DAL D'ATRI QUALE TESTIMONE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO PENALE ED EVIDENZIANDO CHE COSTUI ERA STATO VISTO ENTRARE NELLA FARMACIA FRONTERA NEL PERIODO SETTEMBRE 2002-GIUGNO 2003 SOLTANTO IN NOVE OCCASIONI NONOSTANTE FOSSE CONTINUAMENTE PEDINATO; IL DIFENSORE HA DEDOTTO CHE, COME PER LE IPOTIZZATE RICETTE FALSE SPEDITE DALLA FARMACIA POTENZA, ANCHE PER QUELLE SPEDITE DALLA FARMACIA FRONTERA IL DANNO ANDREBBE QUANTIFICATO, AL MASSIMO, NELLA MISURA DEL 40-50% DEI FARMACI RITIRATI PERSONALMENTE DAL MEDICO. ALLA SUDETTA MEMORIA DELL'AVV. TOMA È STATA ALLEGATA UNA MEMORIA A FIRMA DELLO STESSO CONVENUTO, DOTT. FRONTERA VITO, CHE NEL RIBADIRE L'ASSUNTO SECONDO CUI IL CALCOLO DELL'IPOTIZZATO DANNO PER RICETTE FALSE PUÒ AL PIÙ RIGUARDARE I FARMACI RITIRATI DIRETTAMENTE DAL D'ATRI NELLE DIECI OCCASIONI IN CUI LO STESSO SI ERA RECATO PRESSO LA FARMACIA, COME RISULTA

DALLE OPERAZIONI DI PEDINAMENTO, HA CONTESTATO IL CRITERIO DI CALCOLO DEL DANNO INDICATO DALLA PROCURA REGIONALE OSSERVANDO INOLTRE CHE, A SUO AVVISO, I FARMACI DA CONSIDERARE PRESCRITTI FALSAMENTE SAREBBERO SOLTANTO QUELLI GETTATI NEI CASSONETTI AMIU O CUSTODITI NELLA STESSA CASA DEL MEDICO.

ALL'ESITO DELL'UDIENZA DEL 16.4.2014 - NEL CORSO DELLA QUALE IL PUBBLICO MINISTERO, PRESO ATTO DEL DECESSO IN CORSO DI CAUSA DEL CONVENUTO POTENZA PASQUALE, HA CHIESTO L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO NEI SUOI CONFRONTI MENTRE I DIFENSORI DEI CONVENUTI HANNO FORMULATO, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 30 TER DEL D.LGS. N. 78/2009, ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELL'AZIONE DIRETTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE PER MANCANZA DI UNA SENTENZA PENALE DI CONDANNA - LA SEZIONE, CON ORDINANZA N. 17/2015, DEPOSITATA IN DATA 29.1.2015, HA DEFERITO ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI LA SEGUENTE QUESTIONE DI MASSIMA *"SE NELLA FASE DELL'ISTRUTTORIA, SUSSISTE IL DIRITTO DEL DESTINATARIO DELL'INVITO A DEDURRE, EMESSO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 15 NOVEMBRE 1993, N. 453, CONVERTITO NELLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19 (E S.M.I.), A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M., RICHIAMATI NELL'INVITO E, EVENTUALMENTE, ENTRO QUALI LIMITI"*.

LE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI, CON SENTENZA N.28/2015/QM HANNO DECISO IN ORDINE ALLA QUESTIONE DI MASSIMA PROPOSTA, ENUNCIANDO IL SEGUENTE PRINCIPIO DI DIRITTO:

- *SUSSISTE PER IL DESTINATARIO DELL'INVITO A DEDURRE LA FACOLTÀ DI CONOSCERE GLI ATTI ISTRUTTORI SE E NELLA MISURA IN CUI SONO RICHIAMATI NELL'INVITO A DEDURRE QUALI CONTENUTI ESSENZIALI DELL'ATTO D'INVITO;*
- *TALE FACOLTÀ SI ESERCITA MEDIANTE ISTANZA MOTIVATA AL P.M. CHE PUÒ ALTRETTANTO MOTIVAMENTE RESPINGERLA, ASSENTIRLA IN TUTTO O IN PARTE, O DIFFERIRLA, SALVI I LIMITI LEGALI E FUNZIONALI CONNESSI ALLA NATURA DEGLI ATTI ED ALLE COMPLESSIVE ESIGENZE DI RISERVATEZZA DELLA FASE ISTRUTTORIA;*
- *LA LESIONE CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI DELLA FASE ISTRUTTORIA NON È INVOCABILE IN SÉ E PER SÉ. È SEMPRE NECESSARIO - PER RISPETTARE I PRINCIPI DI ECONOMIA DEI MEZZI GIURIDICI, ANCHE PROCESSUALE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E DI INTERESSE AD AGIRE - CHE LA PARTE CHE DEDUCE SIFFATTA VIOLAZIONE DIMOSTRI LA SUSSISTENZA DI UN EFFETTIVO E CONCRETO PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL PROCESSO CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE MEDESIMA. SOLTANTO IN TALE PROSPETTIVA PUÒ AFFERMARSI CHE UN'INVALIDITÀ RIFERITA AD UN ATTO*

DELLA FASE ISTRUTTORIA, CHE VULNERA LE FINALITÀ PROPRIE DELL'INVITO A DEDURRE, PUÒ ESTENDERE IL PROPRIO EFFETTO LESIVO SULL'ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCESSO DI RESPONSABILITÀ, DETERMINANDONE LA NULLITÀ - TOTALE O PARZIALE - , RILEVABILE DAL GIUDICE AD ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA.

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DI QUESTA SEZIONE GIURISDIZIONALE IN DATA 2.7.2015 È STATA FISSATA LA NUOVA UDIENZA DEL 13.1.2016 PER LA DISCUSSIONE DEL GIUDIZIO.

IN DATA 11.12.2015 L'AVV. MARZULLO PER IL CONVENUTO D'ATRI HA DEPOSITATO NOTE SCRITTE CON CUI, HA EVIDENZIATO CHE NELL'INVITO A DEDURRE, RICEVUTO DAL SUO ASSISTITO, ERA PIÙ VOLTE RICHIAMATA L'INFORMATIVA N. 5471 DEL 20.2.2007 REDATTA DALLA GUARDIA DI FINANZA SU ESPRESSO INCARICO DELLA PROCURA REGIONALE PER ADDIVENIRE AL CALCOLO DEL DANNO ERARIALE COLLEGATO ALL'IPOTIZZATA ATTIVITÀ DI IPERPRESCRIZIONE E FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE MEDICHE E CHE LA SPECIFICA RICHIESTA DI ACCESSO A TALE DOCUMENTO, PERALTRO PARTICOLARMENTE CORPOSO E CORREDATO DA VOLUMINOSI ALLEGATI, ERA STATA IMMOTIVATAMENTE DISATTESA. DEDUCENDO CHE LA MANCATA CONOSCENZA DI TALE DOCUMENTO AVEVA COSTRETTO L'ODIERNO CONVENUTO, IN SEDE PRE-PROCESSUALE, AD UNA CONFUTAZIONE GENERICA DEGLI ASSUNTI DEL P.M. CONTABILE CIRCA L'OPERATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PREGIUDICANDO, A SUO AVVISO, IL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO GLI ARGOMENTI DIFENSIVI TESI A CONFUTARE L'AMMONTARE DEI DANNI ERARIALI, ESPLICITATI SOLTANTO IN SEDE DI COMPARSA DI RISPOSTA, SAREBBERO POTUTI ESSERE SVILUPPATI GIÀ IN SEDE DI DEDUZIONI O DI AUDIZIONE PERSONALE DINNANZI AL PROCURATORE REGIONALE, IL DIFENSORE DEL CONVENUTO D'ATRI HA INSISTITO PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA CITAZIONE IN GIUDIZIO.

L'AVV. EMILIO TOMA IN DATA 28.12.2015 HA DEPOSITATO DUE MEMORIE, UNA PER I CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA E L'ALTRA PER IL CONVENUTO FRONTERA VITO; NEL RIPORTARSI PER I PRIMI ALLE MEMORIE DEL 12.1.2012, 2.4.2014 ED A QUELLA REDATTA DIRETTAMENTE AI GERMANI POTENZA IN DATA 24.4.2009 E PER IL CONVENUTO FRONTERA ALLE MEMORIE DEL 3 APRILE 2014, DEL 12 GENNAIO 2012 (ASSORBENTE LA PRECEDENTE DEL 9 APRILE 2009) NONCHÉ A QUELLE PERSONALI DEL CONVENUTO (DEL 9.4.2009 E DEL 2 APRILE 2014) ED ALLA CONSULENZA DEL DOTT. BENIAMINO DI CAGNO, IL DIFENSORE DEI PREDETTI CONVENUTI HA RASSEGNAO, IN ENTRAMBE LE MEMORIE, LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

1. DICHIARARE IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI FRONTERA VITO E DI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA;
2. IN VIA SUBORDINATA DICHIARARE, PER OGNUNA DELLE RAGIONI ESPOSTE IN ATTI, L'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELL'INTERA AZIONE CONTABILE;
3. IN VIA ANCOR PIÙ SUBORDINATA DICHIARARE LA DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE DALLA DATA DI SPEDIZIONE DI OGNI SINGOLA RICETTA OVVERO DALLA DATA DI RIMBORSO DI OGNI SINGOLA RICETTA;
4. IN VIA ANCOR PIÙ SUBORDINATA DICHIARARE L'INSUSSISTENZA DEL DOLO E DELLA COLPA GRAVE DEI CONVENUTI;
5. IN VIA ANCOR PIÙ SUBORDINATA DICHIARARE NON PROVATO L'INTERO DANNO RICHIESTO DALLA PROCURA OVVERO, IN VIA VIEPIÙ SUBORDINATA, NON RITENERLO PROVATO NEI TERMINI RICHIESTI DALLA PROCURA;
6. IN VIA ANCOR PIÙ SUBORDINATA, RIDURRE NEI TERMINI IN ATTI L'ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AI CONVENUTI GRADUANDO LA STESSA E LA CONSEGUENTE CONDANNA IN RELAZIONE AL CONCORSO DI ALTRI SOGGETTI E QUINDI SIA IN RELAZIONE AL CONCORSO DEL D'ATRI CHE DI TUTTI GLI INFORMATORI SCIENTIFICI ANCORCHÉ SOTTRATTI ALLA GIURISDIZIONE DI CODESTA ECCELLENTISSIMA CORTE;
7. COMUNQUE DICHIARARE RISARCITO IL DANNO IN CONSEGUENZA DI QUANTO GIÀ PAGATO DALLE AZIENDE FARMACEUTICHE;
8. ESERCITARE MASSIMAMENTE IL POTERE RIDUTTIVO;
9. PRONUNCIARSI SUGLI ONORARI DIRITTI E SPESE DI ASSISTENZA LEGALE.

ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 13 GENNAIO 2016, L'AVV. FRANCESCO MARZULLO PER IL CONVENUTO D'ATRI HA INSISTITO PER L'INAMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E SI È RIPORTATO PER IL RESTO ALLE DEDUZIONI ED ECCEZIONI DIFENSIVE PROPOSTE NEGLI ATTI SCRITTI; L'AVV. EMILIO TOMA PER GLI ALTRI CONVENUTI HA FATTO PROPRIA L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE PER TARDIVITÀ DEL DEPOSITO GIÀ SOLLEVATA DAL CONVENUTO D'ATRI E NEL SOTTOLINEARE L'ERRONEITÀ DEL CRITERIO DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO UTILIZZATO DALLA PROCURA REGIONALE HA SOSTENUTO CHE AL PIÙ IL DANNO ADDEBITABILE AI PROPRI ASSISTITI SAREBBE DI POCHE MIGLIAIA DI EURO, FERMA L'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA CONCERNENTE IL DANNO ALL'IMMAGINE. L'AVV. PICCOLO PER IL CONVENUTO FRONTERA SI È RIPORTATO ALLE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE SVILUPPATE NELLE

MEMORIE SCRITTE IN ATTI. IL PM D'UDIENZA HA SOSTENUTO L'INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE CONCERNENTE L'ACCESSO AGLI ATTI RILEVANDO CHE IL DIRITTO DI DIFESA È STATO REGOLARMENTE GARANTITO IN SEDE PROCESSUALE ED HA CHIESTO IL RIGETTO DI TUTTE LE ECCEZIONI DI PARTE.

ALL'ESITO DELLA DISCUSSIONE IL GIUDIZIO È STATO TRATTENUTO PER LA DECISIONE.

DIRITTO

IL PRESENTE GIUDIZIO RIGUARDA LA DOMANDA RISARCITORIA AVANZATA DALLA PROCURA REGIONALE NEI CONFRONTI DEI CONVENUTI (IL D'ATRI QUALE MEDICO CONVENZIONATO CON IL SSN E GLI ALTRI QUALI GESTORI DI FARMACIE, ANCHE SE ALL'EPOCA DEI FATTI NON TITOLARI) SIA PER IL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DALLA REGIONE PUGLIA A CAUSA DEL RIMBORSO DEL COSTO DEI FARMACI INDICATI NELLE RICETTE MEDICHE COMPILATE DAL MEDICO NEGLI ANNI DAL 2000 AL 2003, IN IPOTESI DI RICETTE FALSE O IN ALTERNATIVA IN IPOTESI DI IPERPRESCRIZIONE, SIA PER IL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO SEMPRE DALL'ENTE TERRITORIALE A CAUSA DELLE CONDOTTE ILLECITE CONTESTATE A TUTTI I CONVENUTI.

1. PRIMA DI AFFRONTARE, NELL'ORDINE, LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI, QUELLE PRELIMINARI DI RITO E LE QUESTIONI DI MERITO, SI IMPONE LA COLLEGIO LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO CON RIGUARDO ALLA POSIZIONE DEL CONVENUTO POTENZA PASQUALE ROSARIO DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA IN DATA 20.10.2013.

GIÀ ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 16.4.2014 IL PUBBLICO MINISTERO, PRESO ATTO DEL CERTIFICATO DI MORTE DI POTENZA PASQUALE ROSARIO, DEPOSITATO IN PRECEDENZA DAL DIFENSORE, AVEVA RAPPRESENTATO L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIASSUNZIONE CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.

ACCERTATO, QUINDI, CHE SUCCESSIVAMENTE A TALE COMUNICAZIONE DI DECESSO ALCUN ATTO DI RIASSUNZIONE È STATO NOTIFICATO NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 303 CPC NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL CONVENUTO POTENZA PASQUALE PER FAR VALERE LA RESPONSABILITÀ SUSSIDIARIA CONTESTATA ORIGINARIAMENTE AL *DE CUIUS*, IL GIUDIZIO, LIMITATAMENTE ALLA POSIZIONE PROCESSUALE DI POTENZA PASQUALE, DEVE ESSERE DICHIARATO ESTINTO.

2. CIRCA LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI, SIA IL CONVENUTO D'ATRI CHE I CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA ED IL CONVENUTO FRONTERA VITO HANNO ECCEPITO, SEPPURE CON DIFFERENTI ARGOMENTI, IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN ORDINE ALLA AZIONE RISARCITORIA PROMOSSA DAL PROCURATORE REGIONALE.

2.A IL CONVENUTO D'ATRI, RILEVANDO CHE IL DANNO DI CUI SI CHIEDE IL RISARCIMENTO RIGUARDA LE RICETTE MEDICHE INDEBITAMENTE RIMBORSATE ALLE FARMACIE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, HA SOSTENUTO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS. N. 80/1998, COME MODIFICATO DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 205/2000, SECONDO CUI SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO TUTTE LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PUBBLICI SERVIZI, IVI COMPRESSE QUELLE AFFERENTI AL SERVIZIO FARMACEUTICO; HA OSSERVATO CHE IN TALI CASI IL TAR CONOSCE ANCHE DI TUTTE LE QUESTIONI RELATIVE AL RISARCIMENTO DEL DANNO E AGLI ALTRI DIRITTI PATRIMONIALI CONSEGUENZIALI.

L'ECCEZIONE È PRIVA DI PREGIO.

IN PRIMO LUOGO VA EVIDENZIATO CHE ANCHE SE LA PRESENTE CONTROVERSIA AVESSE AD OGGETTO UN PUBBLICO SERVIZIO, GIUSTO QUANTO RITENUTO DALLA CASSAZIONE, CIÒ NON SAREBBE SUFFICIENTE PER RADICARE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO, ESSENDO NECESSARIO A TAL FINE CHE LA P.A. ESERCITI IL SUO POTERE AUTORITATIVO, OVVERO, ATTESA LA FACOLTÀ RICONOSCIUTA DALLA LEGGE DI ADOTTARE STRUMENTI NEGOZIALI IN SOSTITUZIONE DEL POTERE AUTORITATIVO, SI AVVALGA DI TALE FACOLTÀ (CFR. SEZ. U, ORDINANZA N. 3370 DEL 16/02/2006).

MA LA CONTROVERSIA ALL'ODIERNO ESAME NON PUÒ ESSERE ATTRATTA NELL'ALVEO DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN QUANTO IL SERVIZIO FARMACEUTICO NON NE COSTITUISCE L'OGGETTO SPECIFICO BENSÌ L'AMBITO PUBBLICISTICO ENTRO CUI INQUADRARE LE CONDOTTE DEI CONVENUTI TRATTANDOSI IN QUESTA SEDE DI VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI STESSI.

NELL'AMBITO DEL PRESENTE GIUDIZIO, QUINDI, QUEL CHE RILEVA, AI FINI DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, È LA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI SERVIZIO TRA I CONVENUTI E L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

UN SIFFATTO RAPPORTO DI SERVIZIO È SENZ'ALTRO RICONTRABILE, IN PRIMO LUOGO, CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL MEDICO D'ATRI.

DA TEMPO, INFATTI, LA CASSAZIONE HA CHIARITO CHE TRA "IL MEDICO "DI BASE" E LA P.A. SI COSTITUISCE CONVENZIONALMENTE UN RAPPORTO DI SERVIZIO CON RIGUARDO ALLE ATTIVITÀ CHE SI INSERISCONO NELL'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, OPERATIVA E PROCEDIMENTALE DELLA USL, TRA LE QUALI RIENTRANO QUELLE DI NATURA NON PROFESSIONALE, PERCHÉ CONSISTENTI IN CERTIFICAZIONI (COMPILAZIONE DI PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE E

CARTELLE CLINICHE), NELL'IDENTIFICAZIONE DI ASSISTITI E NELL'ACCERTAMENTO DEL LORO DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE. PERTANTO, QUALORA DALL'ESPLETAMENTO DI TALI ATTIVITÀ DERIVI UN DANNO ALL'AMMINISTRAZIONE, L'AZIONE PER IL RISTORO DEL PREGIUDIZIO DEVE ESSERE PROMOSSA DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI - E NON ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA - IN QUANTO LA RESPONSABILITÀ DEL SANITARIO DIPENDE NON DALL'ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE, BENSÌ DAL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO, DOLOSO O COLPOSO POSTO IN ESSERE NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI PUBBLICO SERVIZIO (SEZ. U, SENTENZA N. 9957 DEL 13/11/1996 CON SPECIFICO RIGUARDO A PRESCRIZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI PER FINALITÀ NON TERAPEUTICHE E, COMUNQUE, AL DI FUORI DELLE INDICAZIONI AUTORIZZATE).

2.B ANCHE L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE SOLLEVATA DAI CONVENUTI POTENZA ANTONIO, DOMENICO E PATRIZIA E DAL CONVENUTO FRONTERA VITO RISULTA PRIVA DI FONDAMENTO.

ESSI HANNO SOSTENUTO LA MANCANZA DEL RAPPORTO DI SERVIZIO CON L'ENTE PUBBLICO PERCHÉ ALL'EPOCA DEI FATTI NON ERANO I TITOLARI DELLA FARMACIA BENSÌ DIPENDENTI OVVERO COLLABORATORI.

L'ARGOMENTAZIONE NON HA PREGIO: IL RAPPORTO DI LAVORO CHE LEGAVA I PREDETTI CONVENUTI AL TITOLARE DELLA FARMACIA, INVERO, NON RILEVA AI FINI DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

INTANTO VA RILEVATO CHE L'ART. 8, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. 8.7.1998, N°371 CHE RECA REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE, EX ART. 8, SECONDO COMMA, D.LGS. N. 502/1992, PREVEDE CHE LE FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE EROGHINO L'ASSISTENZA FARMACEUTICA PER CONTO DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DEL TERRITORIO REGIONALE DISPENSANDO, SU PRESENTAZIONE DELLA RICETTA DEL MEDICO, SPECIALITÀ MEDICINALI, PREPARATI GALENICI, PRODOTTI DIETETICI, PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E ALTRI PRODOTTI SANITARI EROGABILI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEI LIMITI PREVISTI DAI LIVELLI DI ASSISTENZA E CHE PER IL PREDETTO SERVIZIO L'UNITÀ SANITARIA LOCALE CORRISPONDA ALLA FARMACIA IL PREZZO DEL PRODOTTO EROGATO, AL NETTO DELLA EVENTUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DOVUTA DALL'ASSISTITO, VERSO PRESENTAZIONE DELLA RICETTA CORREDATA DEL BOLLINO O DI ALTRA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTA CONSEGNA ALL'ASSISTITO.

LA FARMACIA, NELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA PER CONTO DEL S.S.N., SVOLGE, QUINDI, UNA FUNZIONE PUBBLICO-AMMINISTRATIVA CHE, INSERENDOSI NELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLA P.A., INCIDE SULLA SPESA SANITARIA

SICCHÉ FRA L'ESERCENTE L'ATTIVITÀ FARMACEUTICA E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI INTERCORRE UN RAPPORTO DI SERVIZIO CON CONSEGUENTE ASSOGGETTAMENTO DELL'ESERCENTE STESSO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER I DANNI DALLO STESSO ARRECATO NELL'AMBITO DEI RAPPORTI CONVENZIONALI INSTAURATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (CFR., IN TERMINI, SEZ. III GIUR. APP., 11.11.2002, N°352; SEZ. GIUR. CAMPANIA, 30.10.2000, N°94; SEZ. GIUR. LIGURIA, 8.8.2007, N°600).

IL RAPPORTO DI SERVIZIO CHE RADICA LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI È CONFIGURABILE, PERALTRO, ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI DAL TITOLARE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE NEI CASI IN CUI GLI STESSI, ESPLETANDO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'INTERNO DELLA FARMACIA, A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA FORMALE DI TITOLARI DELLA FARMACIA, SI INGERISCAO MATERIALMENTE E FATTUALMENTE, NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE DELLA FARMACIA STESSA.

IN UNA FATTISPECIE DEL TUTTO SIMILE A QUELLA ALL'ODIERNO ESAME IL GIUDICE DI APPELLO HA AVUTO MODO DI AFFERMARE LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO CHE PUR NON TITOLARE DELLA FARMACIA E NON ESSENDO NEMMENO IN POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO RELATIVO, AVEVA POSTO IN OPERA LA COMPARTICIPAZIONE FATTIVA – QUALE ARTEFICE ESCLUSIVO – DELLE CONDOTTE ILLECITE DANNOSE PER L'ERARIO (CFR. SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE, SENT. 541 DEL 23 LUGLIO 2012).

I PREDETTI CONVENUTI, AD ESCLUDERE LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CONTABILE, HANNO ANCHE NEGATO UN LORO COINVOLGIMENTO NEI RAPPORTI CON LA USL SUL PRESUPPOSTO DI NON AVER MAI CURATO LA SUCCESSIVA SPEDIZIONE DELLE RICETTE ED IN GENERALE DI NON ESSERSI OCCUPATI DELLA COMPLESSIVA CONTABILITÀ DELLE FARMACIE.

IL RAPPORTO DI SERVIZIO CON L'ENTE EROGATORE DEVE, PERÒ, RITENERSI SUSSISTENTE ANCHE NEI CONFRONTI DEI PRIMA CITATI CONVENUTI POSTO CHE LA RICEZIONE DELLE RICETTE MEDICHE, L'APPOSIZIONE SULLE STESSE DELLE C.D. FUSTELLE OVVERO DEI BOLLINI RICHIESTI DAL CITATO ACCORDO CONCERNETE I RAPPORTI TRA SSN E FARMACIE O LA CONSEGNA DEI FARMACI COSTITUISCONO GIÀ DI PER SÈ ADEMPIMENTI NECESSARI DEL PIÙ AMPIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CHE SI CONCLUDE CON IL RIMBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA DEL PREZZO DEL FARMACO DISPENSATO.

I CONVENUTI, PER QUANTO LEGATI DA UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE CON I TITOLARI DELLE FARMACIE, HANNO TUTTAVIA SVOLTO L'ATTIVITÀ SOPRA MENZIONATA, NECESSARIA AI FINI DELL'EROGAZIONE DI RISORSE

FINANZIARIE PUBBLICHE PER IL RIMBORSO DEL PREZZO DEI FARMACI E DI TAL GUISA È CONFIGURABILE, ANCHE NEI LORO CONFRONTI, UN RAPPORTO DI SERVIZIO CON L'ENTE PUBBLICO.

3. IL CONVENUTO D'ATRI HA ECCEPITO LA NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 140 CPC E DELL'ART. 7, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 890/1982 (IN MATERIA DI NOTIFICHE A MEZZO POSTA) IN QUANTO NON SAREBBE STATA EFFETTUATA LA SECONDA RACCOMANDATA, COME PRESCRITTO NEL CASO IN CUI IL PLICO NON VENGA CONSEGNATO PERSONALMENTE AL DESTINATARIO DELL'ATTO.

L'ECCEZIONE È SENZ'ALTRO DESTITUITA DI FONDAMENTO.

DALL'ANNOTAZIONE APPOSTA DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO SULL'ATTO DI CITAZIONE INDIRIZZATO AL D'ATRI E DA QUANTO RIPORTATO SULL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RELATIVA RACCOMANDATA EMERGE CHE NEL LUOGO DI RESIDENZA NON È STATO CONSEGNATO IL PLICO PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO.

PER TALE EVENIENZA L'ART. 140 CPC PREVEDE CHE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO DEBBA DEPOSITARE LA COPIA NELLA CASA DEL COMUNE DOVE LA NOTIFICAZIONE DEVE ESEGUIRSI, AFFIGGERE AVVISO DEL DEPOSITO IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA ALLA PORTA DELL'ABITAZIONE E DARNE NOTIZIA PER RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. ESPLETATI TALI ADEMPIMENTI, COME SI EVINCE DALL'ANNOTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO, LA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE DEVE CONSIDERARSI PERFEZIONATA PER IL DESTINATARIO, DECORSI DIECI GIORNI DALLA SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA, ESCLUSO QUALSIASI ALTRO ADEMPIMENTO (CFR. C. COST. 14.1.2010, N. 3, CHE HA DICHIARATO LA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DELLO STESSO ART. 140 CPC).

IL DIFENSORE DEL CONVENUTO IMPROPRIAMENTE RICHIAMA IL CONTENUTO DELL'ART. 7, COMMA 6, DELLA LEGGE 890/1982; NORMA QUESTA CHE PREVEDE, IN CONFORMITÀ A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 139 CPC, CHE L'AGENTE POSTALE DIA NOTIZIA AL DESTINATARIO MEDESIMO DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA, NELLA DIVERSA IPOTESI IN CUI IL PIEGO VENGA CONSEGNATO NON PERSONALMENTE AL DESTINATARIO DELL'ATTO BENSÌ A PERSONA DIVERSA.

IN SOSTANZA, SIA IN CASO DI MANCATA CONSEGNA DEL PLICO SIA NEL CASO DI CONSEGNA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO È NECESSARIA UNA SOLA ULTERIORE RACCOMANDATA CHE, NEL PRIMO CASO, INFORMI DELL'AVVENUTO

DEPOSITO PRESSO LA CASA COMUNALE MENTRE NEL SECONDO DELLA RICEZIONE DEL PLICO DA PARTE DI UNO DEI SOGGETTI INDICATI NELL'ART. 139 CPC, GLI STESSI ELENCATI ANCHE NELL'ART. 7 DELLA LEGGE 890/1982.

IN OGNI CASO DEVE ANCHE RILEVARSI CHE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 156 E 160 CPC LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE NON PUÒ MAI ESSERE PRONUNCIATA SE L'ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO E NELLA SPECIE LA CIRCOSTANZA CHE IL CONVENUTO ABBA AVUTO PIENA CONOSCENZA DEL CONTENUTO DELLA CITAZIONE A LUI NOTIFICATA È CONFERMATA DALLA MEMORIA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CHE CONTIENE PUNTUALI DEDUZIONI ED ECCEZIONI DIFENSIVE.

4. IL CONVENUTO D'ATRI HA SOLLEVATO ALTRA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ O NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA A MOTIVO CHE IL REQUIRENTE CONTABILE, DOPO L'INVIO DELL'INVIO A DEDURRE, AVEVA NEGATO L'ACCESSO AGLI ATTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO E DI ESTRARRE COPIA DEGLI STESSI, COMPRESA LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA, COSÌ PREGIUDICANDO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE COMPIUTAMENTE LE PROPRIE DEDUZIONI DIFENSIVE.

CON RIGUARDO A TALE ECCEZIONE DEVE ANNOTARSI CHE QUESTA SEZIONE, CON ORDINANZA N. 17/2015 DEL 29.1.2015, HA DEFERITO ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI LA QUESTIONE DI MASSIMA SUL QUESITO " SE NELLA FASE ISTRUTTORIA, SUSSISTE IL DIRITTO DEL DESTINATARIO DELL'INVITO A DEDURRE, EMESSO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGGE 15 NOVEMBRE 1993, N. 453, CONVERTITO NELLA L. 14 GENNAIO 1994, N. 19 (E S.M.I.), A PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL FASCICOLO DEL P.M. RICHIAMATI NELL'INVITO E, EVENTUALMENTE, ENTRO QUALI LIMITI " .

LE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI CON SENTENZA N. 28/2015/QM HANNO DECISO LA QUESTIONE DEFERITA ENUNCIANDO IL SEGUENTE PRINCIPIO DI DIRITTO:

- SUSSISTE PER IL DESTINATARIO DELL'INVITO A DEDURRE LA FACOLTÀ DI CONOSCERE GLI ATTI ISTRUTTORI SE E NELLA MISURA IN CUI SONO RICHIAMATI NELL'INVITO A DEDURRE QUALI CONTENUTI ESSENZIALI DELL'ATTO D'INVITO;
- TALE FACOLTÀ SI ESERCITA MEDIANTE ISTANZA MOTIVATA AL P.M. CHE PUÒ ALTRETTANTO MOTIVAMENTE RESPINGERLA, ASSENTIRLA IN TUTTO O IN PARTE, O DIFFERIRLA, SALVI I LIMITI LEGALI E FUNZIONALI CONNESSI ALLA NATURA DEGLI ATTI ED ALLE COMPLESSIVE ESIGENZE DI RISERVATEZZA DELLA FASE ISTRUTTORIA;

- LA LESIONE CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI DELLA FASE ISTRUTTORIA NON È INVOCABILE IN SÉ E PER SÉ. È SEMPRE NECESSARIO - PER RISPETTARE I PRINCIPI DI ECONOMIA DEI MEZZI GIURIDICI, ANCHE PROCESSUALE, DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E DI INTERESSE AD AGIRE - CHE LA PARTE CHE DEDUCE SIFFATTA VIOLAZIONE DIMOSTRI LA SUSSISTENZA DI UN EFFETTIVO E CONCRETO PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL PROCESSO CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE MEDESIMA. SOLTANTO IN TALE PROSPETTIVA PUÒ AFFERMARSI CHE UN'INVALIDITÀ RIFERITA AD UN ATTO DELLA FASE ISTRUTTORIA, CHE VULNERA LE FINALITÀ PROPRIE DELL'INVITO A DEDURRE, PUÒ ESTENDERE IL PROPRIO EFFETTO LESIVO SULL'ATTO INTRODUTTIVO DEL PROCESSO DI RESPONSABILITÀ, DETERMINANDONE LA NULLITÀ - TOTALE O PARZIALE - , RILEVABILE DAL GIUDICE AD ISTANZA DELLA PARTE INTERESSATA.

DALLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI RIUNITE EMERGE CHE, PONENDOSI L'INVITO A DEDURRE IN UNA FASE PRE-PROCESSUALE, L'ESAME DEGLI ATTI IN ESSO RICHIAMATI NON COSTITUISCE UN DIRITTO NUOVO ED AUTONOMO RISPETTO AL DIRITTO DI PRESENTARE DEDUZIONI E DI ESSERE ASCOLTATO MA NE COSTITUISCE UNA FACOLTÀ NORMATIVAMENTE CONFORMATA COME IMPLICITA, CHE GARANTISCE "L'EFFETTO UTILE" DELLE DEDUZIONI ED AUDIZIONI PERSONALI ED, IN ULTIMA ANALISI, REALIZZA ENTRAMBE LE FINALITÀ PROPRIE DELLA FASE DELL'INVITO A DEDURRE, OSSIA QUELLE DI ASSICURARE LA MASSIMA COMPLETEZZA ISTRUTTORIA PER RAGIONI DI GIUSTIZIA ED ECONOMIA PROCESSUALE, E DI CONSENTIRE AL PRESUNTO RESPONSABILE DI SVOLGERE LE PROPRIE ARGOMENTAZIONI AL FINE DI PERVENIRE EVENTUALMENTE ALL'ARCHIVIAZIONE.

HANNO AGGIUNTO LE SEZIONI RIUNITE CHE IN TALE PROSPETTIVA, SOLTANTO QUALORA LA STRATEGIA REDAZIONALE DELL'INVITO A DEDURRE COMPORTI UNA *RELATIO* FORMALE AD UN ATTO IL CUI CONTENUTO NON VENGA RIPORTATO NELL'INVITO, LA CONOSCENZA DI TALE DOCUMENTO DIVERRÀ FUNZIONALE ALLA FORMULAZIONE DELLE DEDUZIONI.

SI PRECISA, INOLTRE, CHE LA VERIFICA DI VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL P.M. CHE NEGHI L'ACCESSO PUÒ ESSERE FATTA VALERE, AL PARI DI OGNI VIZIO DELLA FASE PREPROCESSUALE, NELLA FASE PIENAMENTE PROCESSUALE INIZIATA CON L'ATTO DI CITAZIONE, CON PIENEZZA DI DIFESA E CONTRADDITTORIO, SENZA CHE LA POSIZIONE DEL PRESUNTO RESPONSABILE DEL DANNO RISULTI IN QUALCHE MODO COMPROMESSA.

SI SOGGIUNGE, INFINE, PER CIÒ CHE CONCERNE LE CONSEGUENZE DEL DINIEGO DI ACCESSO, CHE NON ESISTENDO UNA DISCIPLINA LEGALE TIPICA DELLE CONSEGUENZE DELLE ANOMALIE DELLA FASE ISTRUTTORIA SUL REGIME DI VALIDITÀ

DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO, UNA TALE INVALIDITÀ DEBBA ESSERE QUALIFICATA COME UNA IPOTESI DI NULLITÀ EX ART. 156, COMMA 2, C.P.C.. E CHE PERTANTO LA NULLITÀ POTRÀ ESSERE DICHIARATA NELLA MISURA IN CUI LA PARTE DIMOSTRI LA SUSSISTENZA DI UN EFFETTIVO E CONCRETO PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA NEL PROCESSO, OSSIA CHE L'INVALIDITÀ CONSEGUENTE ALL'IMMOTIVATO O INGIUSTIFICATO DINIEGO DI OSTENSIONE DEGLI ATTI RICHIAMATI NELL'INVITO A DEDURRE HA ASSUNTO UN'EFFICACIA (ESPANSIVA ESTERNA) INVALIDANTE SULL'ATTO DI CITAZIONE, IMPEDENDOGLI DI RAGGIUNGERE LO SCOPO DI COSTITUIRE UN CONTRADDITTORIO IN CONDIZIONI DI EFFETTIVA PARITÀ TRA LE PARTI.

FATTA QUESTA BREVE DISAMINA DELLA DECISIONE SULLA QUESTIONE DI MASSIMA DEFERITA DA QUESTA STESSA SEZIONE E TENUTO CONTO DELLE SUESPOSTE ARGOMENTAZIONI DEVE ESSERE VALUTATA L'ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CITAZIONE SOLLEVATA DAL D'ATRI.

EGLI SI DUOLE DEL FATTO CHE NELL'INVITO A DEDURRE IL PROCURATORE REGIONALE AVEVA FATTO RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE O, IN ALTERNATIVA, DA IPERPRESCRIZIONE, A CRITERI ILLUSTRATI NELL'INFORMATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA DATATA 20.2.2007 SECONDO DATI, DOCUMENTI, TABELLE E DICHIARAZIONI DI RESPONSABILI DELLA ASL E DELLA SVIMSERVICE ALLEGATI ALLA STESSA INFORMATIVA, ATTI DI CUI INUTILMENTE AVEVA CHIESTO L'ACCESSO IN QUANTO IL REQUIRENTE CONTABILE AVEVA OPPOSTO UN IMMOTIVATO DINIEGO. REPUTA IL COLLEGIO CHE NELLA VICENDA PROCESSUALE ALL'ODIERNO ESAME ALCUN PREGIUDIZIO ABBA SUBITO IL CONVENUTO D'ATRI DEL PROPRIO DIRITTO DI DIFESA.

INVERO, IN DISPARTE IL FATTO CHE NELL'INVITO A DEDURRE È RIPORTATO IL CONTENUTO PIÙ SIGNIFICATIVO DELL'INFORMATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON INDICAZIONE DEI CRITERI IN BASE AI QUALI È STATO QUANTIFICATO IL DANNO DA IPERPRESCRIZIONE E QUELLO DA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE, DEVE RILEVARSI CHE TUTTI GLI ATTI INDICATI NELL'INVITO A DEDURRE SONO STATI RICHIAMATI PURE NELL'ATTO DI CITAZIONE E SONO STATI REGOLARMENTE DEPOSITATI IN GIUDIZIO.

CIÒ POSTO REPUTA IL COLLEGIO CHE SEPPURE IL DINIEGO DI ACCESSO NELLA FASE PREPROCESSUALE SIA STATO IMMOTIVATO, TUTTAVIA TALE MANCANZA NON ABBA RIVERBERATO ALCUN EFFETTO NEGATIVO PER IL DIRITTO DEL CONVENUTO DI DIFENDERSI NELL'AMBITO DEL PRESENTE PROCESSO.

UN PREGIUDIZIO DEL CONTRADDITTORIO SI SAREBBE CONSUMATO SE IL REQUIRENTE CONTABILE PUR RICHIAMANDO TALI ATTI NEL CORPO DELL'ATTO DI CITAZIONE AVESSE CONTINUATO AD OMETTERE DI DEPOSITARE GLI STESSI ANCHE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO.

IL REQUIRENTE CONTABILE, INVECE, HA RESO OSTENSIVI QUESTI ATTI ISTRUTTORI NELLA FASE PROCESSUALE E PERCIÒ ALCUNA INVALIDITÀ DELLA CITAZIONE, SOTTO IL PROFILO DELLA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, PUÒ INTRAVVEDERSI NELLA SPECIE TENUTO ANCHE CONTO, COME CHIARITO DALLA SEZIONI RIUNITE, CHE LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA INVALIDANTE DELLA MANCATA ESIBIZIONE DEGLI ATTI NELLA FASE PREPROCESSUALE DEVE ESSERE VALUTATA IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 156, COMMA 2, CPC.

POSTO CHE TALE NORMA CODICISTICA ESCLUDE, COME SI È VISTO TRATTANDO DELL'ECCEZIONE COLLEGATA ALLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE, CHE POSSA ESSERE PRONUNCIATA LA NULLITÀ SE L'ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO, NELLA SPECIE L'EVENTUALE EFFETTO NEGATIVO DELLA MANCANZA DI ACCESSO AGLI ATTI NELLA FASE PREPROCESSUALE NON RISULTA ESSERSI RIVERBERATO IN AMBITO PROCESSUALE IN QUANTO LA PIENA CONOSCENZA DA PARTE DEL D'ATRI DEGLI ELEMENTI PROBATORI FATTI VALERE DALLA PROCURA REGIONALE A CONFORTO DELLE CONTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA HA CONSENTITO UNA REGOLARE INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI COME DIMOSTRANO DALLE SPECIFICHE DIFESE DEL CONVENUTO ANCHE CON RIGUARDO ALLA QUESTIONE DELLE QUANTIFICAZIONE DEL DANNO AD EGLI IMPUTATO.

RITIENE, QUINDI, IL COLLEGIO CHE ANCHE QUESTA ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA CITAZIONE DEVE ESSERE DISATTESA.

5. SEGUENDO L'ORDINE DI GRADUALITÀ DELL'ESAME DELLE QUESTIONI, PREVISTO DALL'ART. 276 CPC, DEVE ORA ESAMINARSI L'ULTERIORE ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE SOLLEVATA SEMPRE DAL CONVENUTO D'ATRI IN RELAZIONE ALL'IPOTIZZATO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 120 GIORNI PER IL DEPOSITO DELLA CITAZIONE.

HA SOSTENUTO IN PROPOSITO IL CONVENUTO DI AVER RICEVUTO L'INVITO A DEDURRE IL GIORNO 2.5.2008 E CHE IN TALE ATTO ERA STABILITO IL TERMINE DI 60 GIORNI PER DEPOSITARE DEDUZIONI E DOCUMENTI OSSIA IL TERMINE DEL 1° LUGLIO 2008. AD AVVISO DEL D'ATRI IL SUCCESSIVO TERMINE DI 120 GIORNI PER IL DEPOSITO DELL'ATTO DI CITAZIONE ANDAVA A SCADERE IN DATA 1.11.2008 MENTRE IL PROCURATORE REGIONALE AVEVA DEPOSITATO L'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO SOLTANTO IN DATA 2.12.2008 E QUINDI TARDIVAMENTE.

L'ECCEZIONE È PRIVA DI FONDAMENTO.

IL CONVENUTO NON CONSIDERA CHE, COME DA ORMAI PACIFICA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE DEI CONTI (CFR. SEZIONI RIUNITE N. 7/2003/QM), AL TERMINE DI 120 GIORNI PREVISTO DALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 19/1994 PER L'EMISSIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE, SI APPLICA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI FERALI PREVISTA DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969.

ORBENE, POSTO CHE TALE ULTIMA NORMA DI LEGGE, NELLA FORMULAZIONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008, PREVEDEVA UNA SOSPENSIONE FERALI DEI TERMINI PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE, È EVIDENTE CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA CITAZIONE PER IL PRESENTE GIUDIZIO ANDAVA A SCADERE IL 14 DICEMBRE 2008 SICCHÉ IL DEPOSITO DELLO STESSO, IN DATA 2 DICEMBRE 2008, DA PARTE DELLA PROCURA REGIONALE È ASSOLUTAMENTE TEMPESTIVO.

6. TUTTI I CONVENUTI, NEGANDO CHE VI SIA STATA UNA QUALCHE CONDOTTA VOLTA ALL'OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO ERARIALE, HANNO ECCEPITO LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RELATIVO RISARCIMENTO DEDUCENDO CHE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE DOVREBBE DECORRERE DALLA DATA DI SPEDIZIONE DELLE SINGOLE RICETTE; COMUNQUE, NELL'IPOTESI CHE SI VOLESSE ANCHE AMMETTERE L'OCCULTAMENTO DOLOSO, LA SCOPERTA DEL DANNO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE RISALIREBBE, AD AVVISO DEI CONVENUTI, AL MARZO 2002 ALLORQUANDO IL DOTT. MOSCHETTA, DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELLA ASL BA/4 SEGNALAVA AI VERTICI DELL'AZIENDA LE GRAVI ANOMALIE DELLE RICETTE PRESCRITTE DAL DOTT. D'ATRI. IN OGNI CASO LA CITAZIONE IN GIUDIZIO DEL DICEMBRE 2008 SAREBBE INTERVENUTA OLTRE IL TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE.

L'ECCEZIONE È DESTITUITA DI FONDAMENTO.

NELLA VICENDA IN ESAME NON PUÒ REVOCARSI IN DUBBIO CHE RICORRA UN'IPOTESI DI OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DANNO, PER LA QUALE L'ART. 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 20/1994 PREVEDE CHE IL TERMINE PRESCRIZIONALE QUINQUENNALE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DECORRE DALLA DATA DELLA SUA SCOPERTA.

LE IMPUTAZIONI PENALI CONTENUTE NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO FORMULATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI IN DATA 1.12.2005, RICHIAMATE NELLE CONTESTAZIONI MOSSE DALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI CON L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO, RIGUARDANO LA PROSPETTATA TRUFFA AGGRAVATA FINALIZZATA AD OTTENERE IL RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA DI UN INGENTE QUANTITATIVO DI FARMACI

ATTUATA MEDIANTE ARTIFICI E RAGGIRI CONSISTITI NELL'ATTESTARE FALSAMENTE NELLE RICETTE MEDICHE LA PRESCRIZIONE DI MEDICINALI. TALE CONDOTTA FRAUDOLENTA RISULTA, INVERO, COMPROVATA DA UNA SERIE DI ELEMENTI PROBATORI DI CUI SI RIFERIRÀ IN SEGUITO.

ORBENE, IL REATO DI FALSO, IN PARTICOLARE, HA DETERMINATO DI PER SÉ ANCHE L'OCCULTAMENTO DEL PREGIUDIZIO ECONOMICO SOPPORTATO DELL'ENTE PUBBLICO.

NON È QUINDI FONDATA LA TESI DIFENSIVA SECONDO CUI IL TERMINE DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO COINCIDA CON LA CONDOTTA POSTA IN ESSERE DAI CONVENUTI O AL PIÙ CON LE DATE DI SPEDIZIONE DELLE RICETTE MEDICHE DI CHE TRATTASI.

IL *DIES A QUO* DELLA PRESCRIZIONE VA, INVECE, INDIVIDUATO NEL MOMENTO DELLA SCOPERTA DEL DANNO DA PARTE DELLA PROCURA REGIONALE O DELL'AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA, SOGGETTI ENTRAMBI COMPETENTI A PORRE IN ESSERE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI.

A DIFFERENZA DI QUANTO SOSTENUTO DAI DIFENSORI, INOLTRE, LA "SCOPERTA" DEL DANNO È RICOLLEGABILE NON GIÀ ALLA NOTA PROT. N. 430 IN DATA 8 MARZO 2002 DEL DOTT. MOSCHETTA NÉ ALLA NOTA DELL'11.3.2002 CON CUI I VERTICI DELL'AZIENDA SEGNAVANO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI LA *NOTIZIA CRIMINIS* NEI CONFRONTI DEL D'ATRI.

TALI ATTI, INFATTI, COSTITUISCONO DENUNCE GENERICHE SULLA BASE DELLE QUALI SONO STATE POI EFFETTUATE TUTTE LE INDAGINI PRELIMINARI E SOLO A CONCLUSIONE DELLE STESSE LA REGIONE PUGLIA ED IL PROCURATORE REGIONALE DALLA CORTE DEI CONTI SONO STATI POSTI AL CORRENTE IN MODO ESAUSTIVO DEGLI ELEMENTI IDONEI A DISVELARE IL DANNO ERARIALE CHE NEGLI ANNI ERA STATO CAUSATO DALLE CONDOTTE ILLECITE DEI CONVENUTI, ATTRAVERSO LA RICEZIONE DA PARTE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BARI DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO, INTERVENUTA NEL DICEMBRE 2005.

SICCHÈ, SIA L'INVITO A DEDURRE SIA L'ATTO DI CITAZIONE SONO STATI NOTIFICATI DURANTE IL CORSO DEL TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

PERALTRO, ANCHE A VOLER RITENERE CHE LA SCOPERTA DEL DANNO SIA AVVENUTA, DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA, ALLA DATA DEL 21.7.2003, ALLORQUANDO IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI BARI COMUNICAVA LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DEL D'ATRI IN RIFERIMENTO ALL'ARRESTO DELLO STESSO DISPOSTO CON

PROVVEDIMENTO DEL GIP DEL TRIBUNALE DI BARI DEL 17.6.2003, ALLO STESSO MODO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA PRESCRITTA L'AZIONE RISARCITORIA INTENTATA DAL PROCURATORE REGIONALE DI QUESTA CORTE. EGLI, INFATTI, NELL'AMBITO DELL'INVITO A DEDURRE NOTIFICATO AI CONVENUTI AD APRILE 2008 HA COSTITUITO IN MORA GLI STESSI INVITANDOLI ESPRESSAMENTE A RISARCIRE IL DANNO ERARIALE CAGIONATO E PERCIÒ TALE ATTO, COME DA ORMAI PACIFICA GIURISPRUDENZA DI QUESTA CORTE DEI CONTI, HA POTUTO VALIDAMENTE INTERROMPERE I TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO RISARCITORIO.

7. SUPERATE LE QUESTIONE PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI E RINVIANDO L'ESAME DELL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RISARCITORIA CONCERNETE IL DANNO ALL'IMMAGINE, OCCORRE ORA AFFRONTARE NEL MERITO LA DOMANDA CONCERNENTE IL DANNO PATRIMONIALE.

7.A OCCORRE IN VIA GENERALE SPECIFICARE CHE LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI DELLA RESPONSABILITÀ - CONDOTTA, PROFILO PSICOLOGICO, DANNO E NESSO CAUSALE - IN QUESTA SEDE GIUDIZIALE PUÒ BASARSI SU OGNI ELEMENTO DI PROVA O INDIZIARIO RACCOLTO SIA IN AMBITO DELLE INDAGINI PENALI CHE IN SEDE DI DIBATTIMENTO DINNANZI AL GIUDICE PENALE ED ANCHE, NATURALMENTE, SUGLI ULTERIORI ELEMENTI ACQUISITI DAL PROCURATORE REGIONALE NELL'AMBITO DELL'AUTONOMA ISTRUTTORIA DISPOSTA DI SUA INIZIATIVA.

I LIMITI DI UTILIZZABILITÀ DI ALCUNE FONTI DI PROVA, QUALI LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE O AMBIENTALI, PROSPETTATI DAI CONVENUTI CON RIFERIMENTO ALL'ART. 270 CPP NON SUSSISTONO.

TALE NORMA, COME PURE RITENUTO DALLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE NON IMPEDISCE, INVERO, DI UTILIZZARE LE RISULTANZE DELLE INTERCETTAZIONI LEGITTIMAMENTE EFFETTUATE IN UN PROCEDIMENTO PENALE IN ALTRO GIUDIZIO DI DIVERSA NATURA (CIVILE, DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE O AMMINISTRATIVA) IN QUANTO I LIMITI IVI PREVISTI SONO DA RITENERSI RIFERIBILI ESCLUSIVAMENTE AI PROCEDIMENTI PENALI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SONO STATE DISPOSTE. PERALTRO, NESSUNA LESIONE PUÒ IPOTIZZARSI DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE NEI CUI CONFRONTI LE STESSE VENGONO FATTE VALERE, IN QUANTO LA STESSA PUÒ CONTESTARE LA LEGITTIMA EFFETTUAZIONE ED IL CONTENUTO, NONCHÉ DEDURRE E PRODURRE MEZZI DI PROVA IN SENSO CONTRARIO: LE INTERCETTAZIONI ASSUMONO, QUINDI, IL VALORE DI ELEMENTI INDIZIARI, COME TALI LIBERAMENTE VALUTABILI DAL GIUDICE, AI FINI DEL PROPRIO CONVINCIMENTO SUI FATTI DI CAUSA,

SULLA BASE DELLE REGOLE CHE DISCIPLINANO LE PROVE PER PRESUNZIONI (CFR. SEZ. 1, SENTENZA N. 1948 DEL 02/02/2016).

INVERO, COME CHIARITO ANCHE DALLE SEZIONI RIUNITE NELLA CITATA SENTENZA CHE HA RISOLTO LA QUESTIONE DI MASSIMA DEFERITA NELL'AMBITO DEL PRESENTE GIUDIZIO, LA REGOLA PROBATORIA CHE VIGE NELL'AMBITO DEL PROCESSO PENALE, INDIVIDUATA NELL'ESPRESSIONE "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO" E CHE SI GIUSTIFICA PER IL VALORE IN GIOCO IN TAL PROCESSO OSSIA LA LIBERTÀ PERSONALE, DIFFERISCE DALLA REGOLA PROBATORIA VIGENTE NEI PROCESSI A CARATTERE CIVILISTICO, QUALE ANCHE QUELLO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PER IL QUALE, PROPRIO IN RIFERIMENTO AL VALORE TUTELATO NEL GIUDIZIO OSSIA IL PATRIMONIO DELL'INDIVIDUO E NON LA LIBERTÀ, VIGE LA DIVERSA REGOLA PROBATORIA DEL "PIÙ PROBABILE CHE NON": IN TALE AMBITO PROCESSUALE ACQUISTANO, QUINDI, SIGNIFICATO DECISIVO TUTTI GLI INDIZI O ELEMENTI DI PROVA ACQUISITI CHE VENGONO VALUTATI DA PARTE DEL GIUDICE IN RIFERIMENTO ALLE ARGOMENTAZIONI ED EVENTUALI ELEMENTI CONTRARI OFFERTI DALLE CONTROPARTI.

7.B FERME LE SUESPOSTE PREMESSE METODOLOGICHE, TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI ACQUISITI SIA NEL CORSO DELLE INDAGINI PENALI CHE NELL'AMBITO DEL DIBATTIMENTO PENALE SVOLTO A CARICO DEI POTENZA E DEL FRONTERA E DI NUMEROSI INFORMATORI SCIENTIFICI, COMPRESSE LE INTERCETTAZIONI PER LE QUALI, NEL CORPO DELLA SENTENZA PENALE DI PRIMO GRADO (PAG.882), SI DÀ CONTO DELLA REGOLARE TRASCRIZIONE, NON PUÒ REVOCARSI IN DUBBIO CHE I CONVENUTI ABBIANO POSTO IN ESSERE CONDOTTE FRAUDOLENTE REITERATE NEL TEMPO MEDIANTE LA REDAZIONE DI RICETTE FALSE, SPEDITE PRINCIPALMENTE PRESSO LA FARMACIA "POGGIOFRANCO" GESTITA DAI POTENZA E LA FARMACIA FRONTERA, AL FINE PRINCIPALE, PER IL MEDICO, DI LUCRARE DENARO DA PARTE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI SENZA CHE I FARMACI PRESCRITTI IN TALI RICETTE SIANO MAI STATI UTILIZZATI A FINI TERAPEUTICI E PER LE FARMACIE DI OTTENERE IL RIMBORSO INDEBITO DI UNA GRAN QUANTITÀ DI FARMACI PRIVI DI EFFETTIVA UTILITÀ TERAPEUTICA.

IN TAL SENSO CONVERGONO LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI CON LA SUA SEGRETARIA, ANGARANO E CON ALCUNI INFORMATORI SCIENTIFICI ED IN PARTICOLARE L'ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE, PEDINAMENTO E CONTROLLO EFFETTUATA DAI VIGILI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BARI.

MA ANCHE LE TESTIMONIANZE RESE NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO DEL GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI BARI CONVERGONO PER UNA PIENA RESPONSABILITÀ DOLOSA DEL D'ATRI E DEGLI ALTRI CONVENUTI IN ORDINE AL DANNO ERARIALE PATITO DALLA REGIONE PUGLIA.

IL D'ATRI IN SEDE PENALE SI È AVVALSO DEL PATTEGGIAMENTO ED È STATO CONDANNATO ALLA PENA DI ANNI TRE DI RECLUSIONE (SENT. N. 311/06 DEL 26.4.2006 DEL GIP PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI).

IN ORDINE ALLA VALENZA PROBATORIA DI UNA TALE SENTENZA ANCHE NEL PRESENTE GIUDIZIO VA SOTTOLINEATO - COME IN PIÙ OCCASIONI SOSTENUTO ANCHE DALLA CASSAZIONE (CFR. PER TUTTE S.U., SENTENZA N. 17289 DEL 31/07/2006) - CHE LA SENTENZA DI APPLICAZIONE DI PENA PATTEGGIATA, PUR NON POTENDOSI CONFIGURARE COME SENTENZA DI CONDANNA, PRESUPPONENDO PUR SEMPRE UNA AMMISSIONE DI COLPEVOLEZZA, ESONERA LA CONTROPARTE DALL'ONERE DELLA PROVA.

GLI ALTRI CONVENUTI (I FRATELLI POTENZA E FRONTERA VITO), IN SEDE PENALE, IN PRIMO GRADO, SONO STATI CONDANNATI CON RIGUARDO AL REATO DI TRUFFA PER FATTI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE ALL'OTTOBRE 2002 ED IN RELAZIONE AGLI ALTRI REATI PER FATTI COMMESSI DOPO IL 26.12.2002 MENTRE È STATA DICHIARATA LA PRESCRIZIONE PER GLI STESSI REATI PER FATTI SUCCESSIVI ALLE PERDETTE DATE; CON LA SENTENZA DI APPELLO È STATA DICHIARATA LA PRESCRIZIONE ANCHE PER I FATTI PER CUI ERA STATA PRONUNCIATA CONDANNA IN PRIMO GRADO.

LA DICHIARATA INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEI REATI IN SEDE PENALE CONSENTE, COMUNQUE, DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI FATTI ED HA ESSA STESSA UNA VALENZA PROBATORIA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FATTI MATERIALI IN CONCRETO ACCERTATI (CFR. SEZ. 3, SENTENZA N. 24082 DEL 17/11/2011) ANCHE IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 129, COMMA 2, CPP, FATTO SALVO DALL'ART. 531 CPP, A MENTE DEL QUALE ANCHE SE RICORRE UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO SE DAGLI ATTI RISULTA EVIDENTE CHE IL FATTO NON SUSSISTE O CHE L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO O CHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO O NON È PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO, IL GIUDICE PRONUNCIA SENTENZA DI ASSOLUZIONE O DI NON LUOGO A PROCEDERE CON LA FORMULA PRESCRITTA.

INFATTI, LA CORTE DI APPELLO DI BARI CON LA SENTENZA N. 500/2013 DEL 11.2-23.4.2013 HA PROPRIO RILEVATO CHE IL CONTENUTO COMPLESSIVO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PENALE NON CONSENTIVA DI ACCEDERE, AI SENSI DI CUI ALL'ART. 129 CPP, A CAUSE DI NON PUNIBILITÀ PIÙ FAVOREVOLI E CIÒ NELLA CONSIDERAZIONE CHE GLI IMPUTATI

RISULTAVANO ATTINTI DA UN RICCO COMPENDIO DI PROVE COSTITUITO DA UN NUMERO RILEVANTISSIMO DI TESTIMONIANZE, DALLE DICHIARAZIONI EX ARTT. 210 E 197 BIS C.P.P., DAI VERBALI DI S.I.T. ACQUISITI AI SENSI DELL'ART. 493 COMA III E 512 C.P.P., DA CENTINAIA DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ED AMBIENTALI, DALLE SENTENZE IRREVOCABILI PRONUNCIATE NEI CONFRONTI DEI COIMPUTATI, DA UNA PODEROSA PRODUZIONE DOCUMENTALE (RICETTE ED ALTRO) E FINANCO DALLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'ATTIVITÀ DI O.C.P. COMPIUTA DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA.

ORBENE, DA TUTTI TALI ELEMENTI IL TRIBUNALE PENALE DI BARI, CON LA CITATA SENTENZA N. 1516 DEL 17.5.2011, AVEVA AVUTO MODO DI ACCERTARE L'ESISTENZA DI UN SISTEMA ARTICOLATO DI ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE FORMATE DA MEDICI CONVENZIONATI DEL SSN, FARMACISTI, INFORMATORI SCIENTIFICI E DIRIGENTI/FUNZIONARI DI CASE FARMACEUTICHE FINALIZZATE ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI CORRUZIONE, TRUFFA E FALSO CIOÈ, IN SOSTANZA, ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI FARMACI NON NECESSARI AI PAZIENTI MA LA PRESCRIZIONE DEI QUALI, IDEOLOGICAMENTE FALSA, ERA IL FRUTTO DELLA DAZIONE/PROMESSA DI DANARO O DI ALTRE UTILITÀ DA PARTE DELLE STESSE CASE FARMACEUTICHE. IL MECCANISMO FRAUDOLENTO CONSENTIVA AI MEDICI DI REALIZZARE UNA LUCUPLETAZIONE IN QUANTO, IN CORRISPETTIVO DI PRESCRIZIONI FASULLE, RICEVEVANO DALLE CASE FARMACEUTICHE UNA MERCEDE ILLECITA, ARRICCHIVA LE IMPRESE MEDESIME CHE VEDEVANO LIEVITARE ARTIFICIOSAMENTE IL FATTURATO ED INFINE, INCREMENTAVA IL VOLUME DI AFFARI DELLE FARMACIE CHE DISPENSANO PRODOTTI CHE ALTRIMENTI NON AVREBBERO VENDUTO, IL TUTTO CON INGENTE DANNO PER LA REGIONE PUGLIA, QUALE ENTE TERRITORIALE COMPETENTE A GESTIRE IL SERVIZIO SANITARIO.

NON È NECESSARIO IN QUESTA SEDE RICHIAMARE TUTTI GLI ELEMENTI PROBATORI A CARICO DEI CONVENUTI, OGGETTO DI DIFFUSA TRATTAZIONE NELLA CITATA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI, IN PARTICOLARE DA PAG. 869 A PAG. 1008 (ALLA CUI LETTURA SI RINVIA), OVE SONO STATI VAGLIATI GLI ELEMENTI DI PROVA A CARICO DEI CONVENUTI CHE HANNO CONSENTITO DI INQUADRARE, NELL'AMBITO DEL PIÙ VASTO FENOMENO DELITTUOSO INDIVIDUATO CON LA DENOMINAZIONE DI "FARMATRUFFA", IL GRUPPO ASSOCIATIVO FACENTE CAPO AL DOTT. D'ATRI E COSTITUITO ANCHE DAGLI ALTRI ODIERNI CONVENUTI E DI UN NUTRITO NUMERO DI INFORMATORI SCIENTIFICI, RAPPRESENTANTI DI CASE FARMACEUTICHE E TITOLARI DI MAGAZZINI CHE COMMERCIAVANO FARMACI DI DIVERSE CASE FARMACEUTICHE CHE SI ADOPERAVA SECONDO MECCANISMI E FINALITÀ GIÀ INDICATI IN PRECEDENZA: REDAZIONE DI RICETTE FALSE CON CONSEGUENTE PERCEZIONE, DA PARTE DEL D'ATRI, DI UNA PERCENTUALE SUL PREZZO DEI FARMACI PRESCRITTI, INDEBITA SPEDIZIONE DELLE STESSE AL

SERVIZIO FARMACEUTICO PER IL RIMBORSO DEL PREZZO, MAGGIORI GUADAGNI SIA PER LA CASE FARMACEUTICHE CHE PER LE FARMACIE.

A CONFERMA DEL SICURO COINVOLGIMENTO DEI CONVENUTI POTENZA E DEL CONVENUTO FRONTERA IN TALE DISEGNO FRAUDOLENTO È IL CASO DI EVIDENZIARE ALCUNI ELEMENTI PROBATORI ESSENZIALI EMERSI IN AMBITO PENALE.

CIRCA L'ATTIVITÀ DI PEDINAMENTO, CONTROLLO E OSSERVAZIONE FUORI DALLE FARMACIE, IL TESTE BELVISO (FACENTE PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE) HA PRECISATO, CONTRARIAMENTE A QUANTO ASSERTITO DAI CONVENUTI, CHE TALI ATTIVITÀ NON ERANO STATE SVOLTE QUOTIDIANAMENTE. NONOSTANTE CIÒ È STATO ACCERTATO CHE INNUMEREVOLI VOLTE IL D'ATRI, PRIMA DI ACCEDERE ALLO STUDIO MEDICO OVVERO ALL'USCITA DALLO STESSO, SI RECAVA PRESSO LA FARMACIA POGGIOFRANCO (DEI POTENZA) DA SOLO O CON LA PROPRIA SEGRETARIA ANGARANO FRANCESCA (CFR. I VERBALI DEL 2.9.02, 5.9.02, 6.9.02, 9.9.02, 10.9.02, 11.2.02, 12.9.02, 13.9.02, 4.10.02, 17.12.02, 18.12.02, IL 19.12.02, IL 20.12.02, IL 23.12.02, 7.1.03, 14.1.03) E CHE IN ALTRE OCCASIONI SI RECAVA PRESSO LA FARMACIA FRONTERA (L'11.9.02, IL 13.9.02, IL 16.9.02, IL 4.10.02, IL 18.12.02, IL 19.12.02, IL 20.12.02, IL 3.1.03, IL 9.1.03, IL 3.6.02).

DALL'ESAME DEI VERBALI DI OPC EMERGEVA, IN PARTICOLARE, CHE MENTRE CON I POTENZA IL D'ATRI AVEVA UN RAPPORTO QUASI QUOTIDIANO, E CHE IN MOLTE OCCASIONI RITIRAVA I FARMACI CONTENUTI IN GROSSI BUSTONI, DAL FRONTERA ANDAVA ESCLUSIVAMENTE NELLE OCCASIONI IN CUI RITIRAVA I FARMACI SEMPRE ALL'INTERNO DI CONTENITORI DI GRANDI DIMENSIONI.

ANCHE LE INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TRA IL D'ATRI E LA SEGRETARIA ANGARANO SONO STATE VALUTATE IN SEDE PENALE, REGOLARMENTE TRASCRITTE, COSÌ COME QUELLE TRA IL MEDICO E GLI INFORMATORI, RICAVANDOSI DALLE STESSE INDICAZIONI CIRCA LA COMPILAZIONE DI RICETTE A NOME DI PAZIENTI IGNARI E CIRCA IL SISTEMA DEI BIGLIETTI UTILIZZATI PER OTTENERE GLI ORDINI DA PARTE DELLA FARMACIA FRONTERA, OSSIA DEL FATTO, CONFERMATO DA ALTRI COIMPUTATI, CHE IL FRONTERA, A CAUTELA CHE I FARMACI DA ORDINARE SAREBBERO STATI OGGETTO DELLE RICETTE MEDICHE REDATTE DAL D'ATRI, ESIGeva CHE QUALORA LA RICHIESTA DI ORDINE PROVENISSE DAGLI INFORMATORI SCIENTIFICI QUESTI ESIBISSERO UN BIGLIETTO SIGLATO DAL MEDICO CON L'INDICAZIONE DEL FARMACO E DELLE QUANTITÀ.

LA TESTIMONIANZA DEL D'ATRI, NEL PROCESSO CELEBRATO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI IMPUTATI, NELLA PARTE IN CUI HA TENTATO DI ACCREDITARE LA TESI CHE UNA PARTE DEI FARMACI RITIRATI DALLE DUE FARMACIE ERANO DESTINATI AI PAZIENTI ASSISTITI DOMICILIARMENE, NON HA TROVATO RISCONTRO NELLE ATTIVITÀ DI OPC IN QUANTO IN TALI OCCASIONI ERA RISULTATO CHE EGLI CON L'AIUTO DELLA COLLABORATRICE SI DISFAVA DI TUTTI I FARMACI PRELEVATI DALLE FARMACIE.

IL D'ATRI, IN SEDE PENALE, RIFERIVA CHE DA UN CERTO PERIODO IN POI LA CONVENUTA POTENZA PATRIZIA GLI AVEVA INTIMATO DI RITIRARE TUTTI I FARMACI E DI PROVVEDERE EGLI STESSO A SMALTIRLI: CIRCOSTANZA QUESTA CHE PRESUPPONE CHE ALLO SMALTIMENTO ABBIANO PROVVEDUTO ANCHE GLI STESSI FARMACISTI. SITUAZIONE, QUEST'ULTIMA, CONFERMATA DAL FATTO CHE DURANTE LE PERQUISIZIONI PRESSO LA FARMACIA DEI POTENZA SONO STATI RINVENUTI NUMEROSE CONFEZIONI DI FARMACI DEFUSTELLATI COSÌ COME PRESSO L'ABITAZIONE DEL FRONTERA.

L'INFORMATRICE PINTO DELLA BRACCO, IN SEDE PENALE, DOPO AVER CHIARITO LE MODALITÀ CON CUI EFFETTUAVA IL PAGAMENTO DELLA MERCEDE PATTUITA CON IL D'ATRI PER LA REDAZIONE DELLE FALSE RICETTE, HA RIFERITO DI ESSERSI RIVOLTA PIÙ VOLTE ALLA FARMACIE POTENZA PER OTTENERE GLI ORDINI DEI FARMACI E DI ESSERE ANDATA ANCHE DAL FRONTERA CON IL BIGLIETTO SIGLATO DAL D'ATRI RICEVENDO L'ORDINE DEI FARMACI IVI INDICATI.

CIRCA LE SPECIFICHE DIFESE DEL FRONTERA DEVE RILEVARSI CHE, COME ANCHE EMERSO IN SEDE PENALE DINNANZI AL TRIBUNALE DI BARI, LA CIRCOSTANZA CHE IL D'ATRI CONSEGNASSE AL FRONTERA MAZZETTE DI RICETTE FALSE, CHE IL FARMACISTA SPEDISSE DETTE RICETTE E CONSEGNASSE I RELATIVI FARMACI AL D'ATRI RISULTA PROVATA (IN SEDE DI PERQUISIZIONE SONO STATE SEQUESTRATE, TRA L'ALTRO, BEN 51 RICETTE A FIRMA DEL D'ATRI). RISULTA ANCHE PROVATO CHE QUELLE PRESCRIZIONI ERANO DIRETTE A SMALTIRE GLI ORDINI DIRETTI STIPULATI DA FRONTERA CON GLI INFORMATORI SCIENTIFICI ED AVENTI AD OGGETTO I FARMACI E LE QUANTITÀ SUI QUALI ERA INTERVENUTO IL PREVENTIVO ACCORDO TRA L'INFORMATORE STESSO ED IL D'ATRI E CHE GLI INFORMATORI SI RECAVANO DAL FARMACISTA MUNITI DI UN BIGLIETTO, FORNITO LORO DAL D'ATRI ALL'ATTO DELL'ACCORDO CORRUTTIVO E DAL MEDESIMO SOTTOSCRITTO, NEL QUALE ERANO INDICATI IL NOME DEL FARMACO E LE RELATIVE QUANTITÀ; DATI CHE POI VENIVANO TRASFUSI NELL'ORDINE DIRETTO CHE IL FARMACISTA CONCLUDEVA. INVERO, LA STESSA TESTIMONIANZA DEL D'ATRI RIFERISCE DI ESSERSI PERSONALMENTE RECATO DAL FRONTERA PROSPETTANDOGLI LA POSSIBILITÀ DI PRESCRIVERE I MEDICINALI OGGETTO DI ORDINI DIRETTI CHE AVREBBERO PROPOSTO GLI INFORMATORI SCIENTIFICI.

CIRCA L'UTILIZZO DEL BIGLIETTO DEL D'ATRI PER GLI ORDINI PRESSO LA FARMACI FRONTERA HA RIFERITO L'INFORMATORE SCIENTIFICO SCANNICCHIO CHE SE NE È AVVALSO IN PIÙ OCCASIONI PER LA STIPULA DEGLI ORDINI DIRETTI EVIDENZIANDO CHE PRIMA DELL'ADOZIONE DI TALE STRUMENTO IL FRONTERA AVEVA RIFIUTATO GLI ORDINI DIRETTI DA LUI PROPOSTI.

L'ASSUNTO DEL FRONTERA DI ESSERE IGNARO DELLA FALSITÀ DELLE RICETTE POSTO CHE NON TUTTI I FARMACI RITIRATI DAL D'ATRI ERANO RICONDUCIBILI AGLI ORDINI DIRETTI, NON È PLAUSIBILE. IN ALCUNI PERIODI (VEDI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2002 DA QUANTO EMERGE DALL'ATTIVITÀ DI OPC), COME OSSERVATO DAL GIUDICE PENALE, IL NUMERO DELLE VISITE DEL D'ATRI PER IL PRELIEVO DEI FARMACI ORDINATI È MOLTO RAVVICINATO SICCHÈ TALE ASSIDUITÀ NON PUÒ CHE COMPROVARE LA COSCIENTE CONDOTTA DOLOSA ANCHE DEL FRONTERA, PERALTRO CONFERMATA DALLA ACQUISIZIONE DI FARMACI NELLA ESATTA QUANTITÀ INDICATA NEI BIGLIETTINI DEL MEDICO NELL'EVIDENTE CONSAPEVOLEZZA CHE IN PARI QUANTITÀ SAREBBERO PERVENUTE LE RICETTE FASULLE DEL MEDICO. LA CIRCOSTANZA CHE I FARMACI RITIRATI DAL D'ATRI NON FOSSERO SOLO QUELLI OGGETTO DI ORDINI DIRETTI SI GIUSTIFICA NEL FATTO CHE - COME PURE DICHIARATO DAL D'ATRI, CHE PERÒ HA CERCATO ANCHE IN QUESTO CASO DI MINIMIZZARE L'ACCADUTO - LE PRESCRIZIONI FASULLE, NEL CONTESTO DELL'ACCORDO FRAUDOLENTO AVVIATO CON IL FRONTERA A PARTIRE DAL MARZO 2002 E DEL CONSEGUENTE SCAMBIO DI RECIPROCI FAVORI, RISULTAVANO FUNZIONALI ANCHE ALLO SMALTIMENTO DI FARMACI IN SCADENZA PER I QUALI LA FARMACIA NON AVREBBE POTUTO RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL PREZZO AL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO.

IL D'ATRI HA ANCHE CONFERMATO IL PIENO COINVOLGIMENTO DI POTENZA ANTONIO NELL'ATTIVITÀ TRUFFALDINA, DI CUI ERANO COMUNQUE A CONOSCENZA I GERMANI, PATRIZIA E DOMENICO - COME EMERGE DAL FATTO CHE L'INFORMATORE SCIENTIFICO BARI ERA STATO INDIRIZZATO INDIFFERENTEMENTE AD ANTONIO O DOMENICO COSÌ COME AVEVA INTERLOQUITO INDIFFERENTEMENTE CON ENTRAMBI ANCHE LA PAZIENTE BELLEZZA PER OTTENERE I FARMACI A BASE DI CICLOSPORINA CHE LUNGI DAL NECESSITARE ALLE PROPRIE ESIGENZA TERAPEUTICHE SERVIVANO PER IL PROPRIO CANE CHE AVEVA SUBITO UN'OPERAZIONE - RIFERENDO CHE L'ACCORDO ERA DOVUTO PRINCIPALMENTE AL FATTO CHE GLI STESSI ERANO PROPRIETARI DELL'AMBULATORIO OVE EGLI SVOLGEVA L'ATTIVITÀ E CHE LO STESSO ERA DA LUI UTILIZZATO GRATUITAMENTE.

ALTRE CONFERME DELLA ADESIONE ALL'ACCORDO CRIMINOSO DA PARTE DEI POTENZA E DEL FRONTERA SI RISCOVANO NELLE INTERCETTAZIONI TRA IL MEDICO ED ALCUNI INFORMATORI SCIENTIFICI O CAPI AREA DELLE VARIE CASE

FARMACEUTICHE (LA PENNA, TROCCOLI, MONGELLI, BARI, SANTORUVO, ALTOMARE, COLASANTO, VERARDI, DI NONNO, CARLUCCI, PINTO, ROMITA, SCANNICCHIO, GARZONE E DIVERSI ALTRI) DA CUI EMERGE CHE ESSI SI RIVOLGEBANO, SU INDICAZIONE DEL MEDICO, ALLE DUE FARMACIE RICEVENDONE ORDINI DIRETTI CON IL SOLO ACCORGIMENTO, PER LA FARMACIA FRONTERA, DI ESIBIRE I BIGLIETTI SCRITTI DAL D'ATRI CON L'INDICAZIONE DEL FARMACO E DEI QUANTITATIVI.

E' EVIDENTE CHE TALE CONDOTTA FRAUDOLENTA, POSTA IN ESSERE *IN PRIMIS* DAL D'ATRI MA SEGUITA INTENZIONALMENTE DAGLI ALTRI CONVENUTI, COSTITUISCE DIRETTO ANTECEDENTE CAUSALE DEL DANNO ERARIALE PATITO DALLA REGIONE PUGLIA CHE HA DOVUTO RIMBORSARE IL PREZZO DI UNA GRANDE QUANTITÀ DI CONFEZIONI DI FARMACI CHE LUNGI DALL'ESSERE STATI UTILIZZATI PER REALI FABBISOGNI TERAPEUTICI DEI CITTADINI SONO STATI SMALTITI TRA I RIFIUTI.

8. I CONVENUTI HANNO SOPRATTUTTO SOSTENUTO LA MANCANZA DI PROVA, DA PARTE DELLA PROCURA REGIONALE, CIRCA LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ERARIALE CAUSATO DAL LORO COMPORTAMENTO.

IL D'ATRI HA SOSTENUTO CHE NON VI SONO ELEMENTI CERTI PER CONSIDERARE FALSE LA METÀ DELLE RICETTE DA EGLI REDATTE NON AVENDO IL PROCURATORE REGIONALE INDICATO IN QUALE CONVERSAZIONE AVREBBE AMMESSO UNA SIMILE PRATICA FRAUDOLENTA; HA INOLTRE SOSTENUTO CHE ANCHE L'ALTERNATIVO DANNO DA IPERPRESCRIZIONE SAREBBE SFORNITO DI PROVA SIA PERCHÉ NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO NON ERA STATO MAI IMPOSTO UN *BUDGET* LIMITE PER LA PRESCRIZIONE DI FARMACI SIA PERCHÉ LA PROCURA NON HA CORROBORATO TALE QUANTIFICAZIONE CON UNA CONSULENZA TECNICA CHE DIA CONTEZZA DELL'EFFETTIVA PRESCRIZIONE DI FARMACI IN ASSENZA DELLE ESIGENZE TERAPEUTICHE DEI PAZIENTI BENEFICIARI.

I POTENZA ED IL FRONTERA HANNO, POI, SOSTENUTO CHE SE SI TIENE CONTO DEI FARMACI RITIRATI DIRETTAMENTE DAL MEDICO NEI GIORNI IN CUI LO STESSO È STATO VISTO USCIRE DALLA FARMACIA CON SCATOLE O BUSTONI IL DANNO DOVREBBE ESSERE DI IMPORTO ASSAI MODESTO TENUTO ANCHE CONTO CHE LE RICETTE FALSE SAREBBERO COSTITUITE SOLTANTO DAL 40 O 50% DI QUELLE RIGUARDANTI GLI ORDINI DIRETTI EVASI NEI GIORNI DI RITIRO DEI FARMACI DAL D'ATRI E NON DI TUTTE QUELLE COMPILATE DALLO STESSO MEDICO.

IL CONVENUTO FRONTERA HA ANCHE RILEVATO CHE DALLA RELAZIONE DEL CONSULENTE DI FIDUCIA, DOTT. DI CAGNO, EMERGEVA CHE LA MAGGIOR PARTE DEI FARMACI RIGUARDANTI LE RICETTE REDATTE DAL D'ATRI ERANO STATI ACQUISTATI NON MEDIANTE ORDINI DIRETTI PRESSO LE CASE FARMACEUTICHE BENSÌ DA GROSSISTI. IL FRONTERA HA, QUINDI, SOSTENUTO

CHE INCROCIANDO I DATI INDICATI NEI QUADERNI SEQUESTRATI AL D'ATRI CON QUELLI RIPORTATI SULLE RICETTE SPEDITE NELLO STESSO GIORNO OGGETTO DI OPC O IN QUELLI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI E CON QUELLI RIGUARDANTI LA FATTURAZIONE DEI FARMACI DA PARTE DELLE CASE FARMACEUTICHE, EMERGE CHE IL DANNO SI RIDURREBBE A POCHE MIGLIAIA DI EURO.

LE CENSURE MOSSE DAI CONVENUTI AI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA PARTE DELLA PROCURA REGIONALE NON SONO AFFATTO CONDIVISIBILI.

IN PRIMO LUOGO, A SCALFIRE ALLA BASE L'ASSUNTO DIFENSIVO DELLA CORRELAZIONE DEL DANNO AI SOLI FARMACI DI CUI È STATA ACCERTATO IL RITIRO DA PARTE DEL D'ATRI O DELLA SUA SEGRETARIA, VI È LA CIRCOSTANZA CHE IL TESTE BELVISO IN SEDE PENALE, COME GIÀ DETTO, HA SPECIFICATO CHE L'ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE, PEDINAMENTO E CONTROLLO NON È STATA SVOLTA QUOTIDIANAMENTE.

QUINDI, È DEL TUTTO PROBABILE CHE IL D'ATRI SI SIA RECATO PIÙ VOLTE, OLTRE A QUELLE RILEVATE MEDIANTE APPOSTAMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA, PRESSO LE DUE FARMACIE PER IL RITIRO DI ALTRI QUANTITATIVI DI MEDICINALI PER PROCEDERE POI AL LORO SMALTIMENTO.

D'ALTRONDE, UNA VOLTA RAGGIUNTO L'ACCORDO PER LA SPEDIZIONE DI RICETTE FALSE, AL DI FUORI DI NECESSITÀ TERAPEUTICHE, CHE L'ATTIVITÀ FRAUDOLENTA VENISSE ALIMENTATA IN MODO SISTEMATICO APPARE DEL TUTTO CONSEQUENZIALE AGLI INTERESSI DI TUTTE LE PARTI IN GIOCO.

A TALE PROPOSITO DEVE ANCHE OSSERVARSI CHE IN AMBITO PENALE LO STESSO MEDICO IN SEDE DI TESTIMONIANZA ABBA AMMESSO DI AVER REDATTO RICETTE FALSE ANCHE PER PERMETTERE ALLE FARMACIE DEI POTENZA E DEL FRONTERA DI SMALTIRE DEI FARMACI ORMAI IN SCADENZA, ANCHE SE CON RIGUARDO A QUEST'ULTIMO HA AMMESSO DI AVER FATTO CIÒ SOLO IN DUE O TRE OCCASIONI.

IL GIUDICE PENALE HA SPIEGATO, CON ARGOMENTAZIONI CONDIVISIBILI, CHE LA TESTIMONIANZA DI MAGGIOR FAVORE DEL D'ATRI PER IL FRONTERA SI SPIEGAVA PER IL FATTO CHE CON QUEST'ULTIMO IL RAPPORTO COLLUSIVO ERA DA CONSIDERARSI PARITARIO MENTRE CON I POTENZA IL MEDICO AVVERTIVA DI MAL GRADO IL RAPPORTO DI FORZA DI COSTORO DERIVANTE DALL'OCCUPAZIONE GRATUITA DELLO STUDIO MEDICO MESSOGGI A DISPOSIZIONE.

PER QUANTO, QUINDI, COME OSSERVATO DAL TRIBUNALE PENALE DI BARI, IL D'ATRI ABBAIA RESO UNA DEPOSIZIONE BENEVOLE A FAVORE DEL FRONTERA DEVE PERÒ RITENERSI CHE L'ASSUNTO PROSPETTATO DA QUEST'ULTIMO, ANCHE IN QUESTA SEDE, OSSIA CHE LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE DIMOSTREREBBE CHE I FARMACI INDICATI NELLE RICETTE DEL D'ATRI SAREBBERO STATI ACQUISTATI NON SOLO A SEGUITO DI ORDINI DIRETTI MA ANCHE DAI GROSSISTI, NON PUÒ ESCLUDERE LA FALSITÀ DELLA GRAN PARTE DELLE RICETTE REDATTE DEL PREDETTO MEDICO.

IN PROPOSITO DEVE EVIDENZIARSI CHE LE FATTURE DA CUI IL CONSULENTE DI PARTE, DOTT. DI BIAGIO, HA AFFERMANDO DI AVER TRATTO LE INFORMAZIONI CIRCA GLI ORDINI DIRETTI O GLI ACQUISTI DAI GROSSISTI NON SONO STATI PRODOTTE IN GIUDIZIO.

IN OGNI CASO, COME GIÀ CHIARITO, APPARE CERTO CHE IL D'ATRI, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO FRAUDOLENTO SIA CON I POTENZA CHE CON IL FRONTERA, PRESCRIVESSE FALSAMENTE FARMACI ANCHE PER PERMETTERE LO SMALTIMENTO DI QUELLI IN SCADENZA, GIACENTI PRESSO IL MAGAZZINO DELLE DUE FARMACIE.

PERALTRO, RIPROVA DI CIÒ È FORNITA DALLO STESSO FRONTERA. CON LA MEMORIA PERSONALE DEL 2.4.2014 DEPOSITATA IN DATA 7.4.2014, UNITAMENTE ALLA MEMORIA DEL DIFENSORE AVV. TOMA, NEL TENTATIVO DI DIMOSTRARE L'ESIGUITÀ DEL DANNO ERARIALE, RAPPORTANDOLO ALLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI RITIRATI DIRETTAMENTE DAL D'ATRI IN QUEI GIORNI OGGETTO DI OPC, COSTUI HA ELENCATO, PERALTRO NON PER TUTTE LE DATE, I FARMACI E LE QUANTITÀ RITIRATE DAL D'ATRI. EBBENE, TRA I FARMACI APPAIONO MOLTI TRA QUELLI CHE SECONDO IL CONSULENTE DI PARTE, DOTT. DI CAGNO, SAREBBERO STATI ACQUISTATI DA GROSSISTI (AD ES.: ESAVIR, NEOH2, EUROFLUSOL, DERIL, DILITER E TANTI ALTRI).

IN DEFINITIVA, RISULTA AMPIAMENTE PROVATO CHE LE RICETTE FALSE, REDATTE DAL D'ATRI E SPEDITE SIA PRESSO LA FARMACIA GESTITA DAI POTENZA CHE PRESSO QUELLA DI FRONTERA, RIGUARDAVANO UNA ENORME QUANTITÀ DI FARMACI DOVENDOSI RITENERE PIÙ CHE PROBABILE CHE L'INTERESSE DEL MEDICO A CONSEGUIRE VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DEGLI INFORMATORI SCIENTIFICI FOSSE COLLEGATO ANCHE ALL'ACQUISTO DEI FARMACI DA PARTE DEI GROSSISTI CHE SUCCESSIVAMENTE LI CEDEVANO ALLE FARMACIE E CHE, IN OGNI CASO, LA PRESCRIZIONE DI FALSE RICETTE PER SMALTIRE FARMACI IN SCADENZA, COSTITUISSE IMPEGNO COLLATERALE DEL MEDICO A FRONTE DELL'IMPEGNO DEI FARMACISTI AD ACCETTARE LE RICETTE FALSE CONCERNENTI GLI ORDINI DIRETTI.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO CHE LA PROCURA REGIONALE, CON RIGUARDO ALL'IPOTESI DELLA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE, HA INDICATO NELLA MISURA DEL 50% DI TUTTE LE RICETTE REDATTE DAL D'ATRI NEL PERIODO DAL 2000 AL 2003, È CONFORTATA PROPRIO DALL'ANALISI DEI DATI RIGUARDANTI LA IPERPRESCRIZIONE EFFETTUATA DA TALE MEDICO NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO.

NON RILEVA LA CIRCOSTANZA, EVIDENZIATA DALLE DIFESE, OSSIA CHE FINO AL 2002 NON SAREBBE STATO ASSEGNATO UN *BUDGET* VIRTUALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA DEI PAZIENTI NÉ CHE NON RISULTEREBBERO EFFETTUATI ACCERTAMENTI PER STABILIRE I FARMACI PRESCRITTI IN ASSENZA DI ESIGENZE TERAPEUTICHE.

IN ORDINE ALL'ULTIMA CENSURA OCCORRE SOLO RILEVARE CHE ESSENDO STATO RISCONTRATO, MEDIANTE LA SUDETTA ATTIVITÀ DI OPC, CHE I FARMACI SMALTITI A RIFIUTI DALLO STESSO MEDICO O DALLA SUA SEGRETARIA CORRISPONDEVANO A QUELLI OGGETTO DELLE RICETTE SPEDITE DALLA FARMACIE PRESSO CUI GLI STESSI FARMACI VENIVANO RITIRATI, SUPERFLUA SAREBBE STATA UN ULTERIORE INDAGINE PRESSO I NOMINATIVI DEI PAZIENTI INDICATI NELLE RICETTE STESSE CIRCA LE ESIGENZE TERAPEUTICHE.

L'ASSENZA DI UN *BUDGET* VIRTUALE PER PAZIENTE FINO ALL'ANNO 2002 NON È POI RILEVANTE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO POICHÉ IL DATO CHE SI RICAVALA DAL COSTO COMPLESSIVO DELLE RICETTE SPEDITE PRESSO LE PREDETTE DUE FARMACIE COSTITUISCE ELEMENTO INDIZIARIO CHE UNITAMENTE AGLI ALTRI SOPRA ESAMINATI CONCORRONO A RITENERE PROVATO UN DANNO DA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE PARI AL 50% DI QUELLE REDATTE DAL D'ATRI E SPEDITE DALLE PREDETTE FARMACIE DEI POTENZA E DEL FRONTERA.

I DATI CONTABILI FORNITI ALLA GUARDIA DI FINANZA DALLA SVIMSEVICE, SOCIETÀ INFORMATICA CHE - COME DICHIARATO DAL DOTT. MOSCHETTA IN SEDE DI DEPOSIZIONE PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI BARI - ESEGUE IL MONITORAGGIO DELLE SPESA FARMACEUTICA DELLA REGIONE PUGLIA, SONO ASSOLUTAMENTE ELOQUENTI.

IL D'ATRI AVEVA IN CARICO MEDIAMENTE 829 ASSISTITI NEL 2000, 773 NEL 2001, 703 NEL 2002 E 683 NEL 2003 FINO A QUANDO NON È STATO ARRESTATO; CONSIDERATA LA FASCIA DI ETÀ E LE PATOLOGIE DI CUI GLI STESSI SOFFRIVANO LA POPOLAZIONE "PESATA" IN CARICO AL MEDICO POTEVA CONSIDERARSI PARI A 1245 ASSISTITI PER ANNO. ORBENE DAL RAFFRONTATO DELLA SPESA MEDIA FARMACEUTICA PER ASSISTITO PREVISTA A LIVELLO NAZIONALE CON QUELLA DERIVANTE DALLE PRESCRIZIONI DEL D'ATRI EMERGE CHE QUESTI HA PROVOCATO UNA MAGGIOR SPESA PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO

PARI AD €. 520.845,75 PER IL 2000, €. 467.074,20 PER IL 2001, €. 207.840,30 PER IL 2002 ED €. 50.282,48 PER IL 2003 PER UN TOTALE NEI QUATTRO ANNI DI €. 1.246.042,73.

DAI DATI RIFERITI ALLA ASSISTENZA FARMACEUTICA PER LA POPOLAZIONE DELLA USL BA/4, OSSIA QUELLI RIGUARDANTI LA SPESA DERIVANTE DALLE PRESCRIZIONI EFFETTUATE DA TUTTI I MEDICI DI BASE IN CONVENZIONE CON LA UNITÀ SANITARIA LOCALE PER TUTTI GLI ASSISTITI, È STATO, INVECE, RICAIVATO IL COSTO MEDIO MENSILE PER ASSISTITO; TALE COSTO CONFRONTATO CON QUELLO RELATIVO AGLI ASSISTITI IN CARICO AL D'ATRI HA RILEVATO UN AGGRAVIO DI COSTI PER IL 2000 DI €. 619.698,22, PER IL 2001 DI €. 589.788,57, PER IL 2002 DI €. 369.609,48 E PER IL 2003 DI €. 158.801,14 PER UN TOTALE DI €. 1.737.897,41. SI TRATTA ANCHE IN QUESTO CASO DI UNA SOMMA MOLTO ALTA CHE CONFERMA COME LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DALLA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE, INDICATA DALLA PROCURA REGIONALE NELL'AMMONTARE PARI ALLA METÀ DELLA SPESA RIFERITE A TUTTE QUELLE REDATTE DAL CONVENUTO D'ATRI, SIA ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILE.

D'ALTRONDE, ANCHE SE ALLA SPESA MEDIA PER ASSISTITO DELLA USL BA/4 SI VOLESSE APPORTARE UN QUALCHE CORRETTIVO IN DIMINUZIONE PER TENER CONTO DELLE ASSERTITE PECULIARI E GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE DI CUI AVREBBERO SOFFERTO LA MAGGIOR PARTE DEGLI ASSISTITI DAL DOTT. D'ATRI, COME DA EGLI SOSTENUTO, EMERGEREBBE COMUNQUE UNA MAGGIOR SPESA FARMACEUTICA COLLEGATA ALLE PRESCRIZIONI DEL MEDICO CONVENUTO, RISPETTO ALLA MEDIA DI TUTTI GLI ALTRI MEDICI, QUANTO MENO PARI ALLA METÀ DELLE RICETTE DA EGLI REDATTE.

REPUTA, IN DEFINITIVA, IL COLLEGIO CHE IL DANNO DA FALSIFICAZIONE DELLE RICETTE, CERTO NELL'AN, SIA DA QUANTIFICARE, SECONDO IL VALIDO CRITERIO EQUITATIVO PROPOSTO DALLA PROCURA REGIONALE E PUR TENENDO CONTO DELLA MANCANZA DI PROVA DEL COINVOLGIMENTO NELL'ATTIVITÀ TRUFFALDINA DI ALTRE FARMACIE CHE HANNO SPEDITO IN MINIMA PARTE ALTRE RICETTE REDATTE DAL D'ATRI NEL PERIODO IN CONTESTAZIONE, SE NON NELLA METÀ (€. 1.127.216,18) DELLA SPESA COMPLESSIVA (€. 2.254.432,36) SOPPORTATA DAL SERVIZIO SANITARIO FARMACEUTICO REGIONALE PER GLI ANNI DAL 2000 AL 2004 (€. 740.461,56 PER IL 2000, €. 771.726,35 PER IL 2001, €. 495.793,39 PER IL 2002 ED €. 246.451,06 PER IL 2003, COME DA ALLEGATO N. 24 ALLA RELAZIONE DEL NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA DI BARI PROT. 0015901/08 DEL 24.7.2008), RELATIVA A TUTTE LE RICETTE REDATTE DAL D'ATRI,

QUANTO MENO ALLA METÀ DELLA SPESA COLLEGATA ALLE PRESCRIZIONI DEL PREDETTO MEDICO SPEDITE PRESSO LE FARMACIE DEI POTENZA E DEL FRONTERA.

TALE DANNO, CHE ASCENDE NEL COMPLESSO AD **€. 943.686,5**, È IMPUTABILE, QUINDI, A TITOLO DI DOLO, ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEL CONVENUTO D'ATRI.

AI CONVENUTI POTENZA È IMPUTABILE, A TITOLO DI DOLO, IN SOLIDO CON IL D'ATRI, LA PARTE DI DANNO RIFERITO, QUINDI, ALLA METÀ DELLE RICETTE DEL D'ATRI, SPEDITE DALLA FARMACIA POGGIOFRANCO (CFR. FILE *EXCEL* SU COPIA CD, ALLEGATO 47 ALLA NOTA DI DEPOSITO N. 1 IN DATA 2.12.2008 DELLA PROCURA REGIONALE). CONSIDERATO CHE NEL 2000 LA SPESA FARMACEUTICA A CARICO DELLA REGIONE PER LE SUDETTE RICETTE AMMONTAVA AD €. 589.597,09, NEL 2001 AD €. 618.255,78, NEL 2002 AD €. 290.392,65 E NEL 2003 AD €. 126.762 PER UN TOTALE DI €. 1.625.007,85, IL DANNO COMPLESSIVO A COSTORO IMPUTABILE RISULTA PARI AD **€. 812.504**.

AL CONVENUTO FRONTERA VITO È PARIMENTI IMPUTABILE, A TITOLO DI DOLO, IN SOLIDO CON IL MEDICO, LA PARTE DI DANNO RIFERITO ALLA METÀ DELLE RICETTE DEL D'ATRI, SPEDITE DALLA FARMACIA DI CUI ERA TITOLARE IL PADRE FRONTERA ERCOLE (CFR. FILE *EXCEL* SU COPIA CD, ALLEGATO 48 ALLA NOTA DI DEPOSITO N. 1 IN DATA 2.12.2008 DELLA PROCURA REGIONALE). CONSIDERATO CHE L'ACCORDO FRAUDOLENTO HA PRESO AVVIO NELL'APRILE DEL 2002 E CHE LA SPESA FARMACEUTICA A CARICO DELLA REGIONE PER LE SUDETTE RICETTE AMMONTAVA AD €. 160.248,89 PER IL 2002 E AD €. 101.947,75 PER IL 2003, PER UN TOTALE DI €. 262.196,64, IL DANNO COMPLESSIVO A QUESTI IMPUTABILE RISULTA PARI AD **€. 131.098,32** (COSÌ RETTIFICATO L'IMPORTO DI €. 131.182,50 INDICATO IN ATTO DI CITAZIONE).

I CONVENUTI HANNO, POI, DEDOTTO CHE IL DANNO SAREBBE STATO INTERAMENTE RIPIANATO DALLE CASE FARMACEUTICHE IN SEDE PENALE POSTO CHE LE STESSE AVREBBERO VERSATO OGNUNA L'IMPORTO INDICATO NELLE NOVE SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO PRODOTTE IN GIUDIZIO, SOMMA CHE SUCCESSIVAMENTE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI BARI CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DEL 17.1.2012 HA TRASFERITO ALLA REGIONE, AUMENTATA DEGLI INTERESSI MATURATI FINO AL 31.12.2011 (IN TOTALE RISULTA VERSATO L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.138.006,27).

L'ASSUNTO È SOLO IN PARTE CONDIVISIBILE.

I SUDDETTI RISARCIMENTI DA PARTE DELLE CASE FARMACEUTICHE, DI CUI APPRESSO SI DIRÀ, SI RIFERISCONO AI FATTI CONTESTATI IN SEDE PENALE CHE SOSTANZIALMENTE RIGUARDANO IL 2002 ED IL 2003, FINO ALL'ARRESTO DEI CONVENUTI DISPOSTO, COME SI È DETTO, CON ORDINANZA CAUTELARE DEL 17 GIUGNO 2003.

TANTO PORTA AD ESCLUDERE CHE LA PARTE DI DANNO SOPRA INDICATO, IMPUTABILE AL D'ATRI ED AI CONVENUTI POTENZA, CONCERNENTE GLI ANNI 2000 E 2001, SIA STATO IN ALCUN MODO CONSIDERATO DALLE CASE FARMACEUTICHE IN SEDE DI QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO.

LA QUOTA DI DANNO PER TALI ANNI, IMPUTABILE AL D'ATRI ED AI CONVENUTI POTENZA AMMONTA AD **€. 603.926,43**, PARI ALLA METÀ DEL COSTO DELLE RICETTE DEL D'ATRI SPEDITE DALLA FARMACIA POGGIOFRANCO NEL BIENNIO 2000-2001 (€. 589.597,09 NEL 2000 ED €. 618.255,78 NEL 2001 PER UN TOTALE DI €. 1.207.852,87).

PER TALE QUOTA DEVONO ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO IL D'ATRI IN SOLIDO CON I FRATELLI POTENZA, QUESTI ULTIMI FINO ALL'AMMONTARE INDICATO IN SEGUITO A CARICO DI CIASCUNO.

CON RIGUARDO ALLA PARTE DI DANNO RIFERITO AGLI ANNI 2002 E 2003, DEVE OSSERVARSI CHE DA QUANTO EMERGE DALLE MENZIONATE SENTENZE DI PATTEGGIAMENTO RISULTA CHE, IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA FRAUDOLENTA CONTESTATA IN SEDE PENALE AGLI ODIERNI CONVENUTI, SOLO LE CASE FARMACEUTICHE BRACCO SPA, GLAXO SPA, ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA SPA, NOVARTIS SPA E PFIZER SRL HANNO OFFERTO UN RISARCIMENTO CON RIGUARDO AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DAL D.LGS N. 231/2003 COMMESSI DA PERSONALE CON POSIZIONE APICALE.

SI CONSIDERI, AL RIGUARDO, CHE L'IMPUTAZIONE DI CUI AL CAPO B7 DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL 1° DICEMBRE 2005, TRA I FARMACI FALSAMENTE PRESCRITTI DAL D'ATRI, NE INDICAVA, IN MODO PERALTRO NEMMENO ESAUSTIVO, ANCHE DI CASE FARMACEUTICHE ULTERIORI RISPETTO A QUELLE CHE HANNO EFFETTUATO I SUDDETTI RISARCIMENTI, COME AD ES. MAX FARMA, MIPHARMA, SERVIER, SIMESA E BYK GULDEN ITALIA.

REPUTA, QUINDI, IL COLLEGIO CHE LA QUOTA DI DANNO PATRIMONIALE RIFERITA AL PERIODO 2002 E 2003, IMPUTABILE AI CONVENUTI, SIA STATA OGGETTO DI RISARCIMENTO DA PARTE DELLE SUDDETTE CINQUE CASE FARMACEUTICHE (BRACCO SPA, GLAXO SPA, ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA SPA, NOVARTIS SPA E PFIZER SRL) IN MISURA NON SUPERIORE AL 50% SICCHÉ DEVE ESSERE DISPOSTO A CARICO DEI CONVENUTI IL RISARCIMENTO DELLA RIMENTENTE METÀ DI TALE QUOTA DI DANNO.

I CONVENUTI POTENZA, CUI È IMPUTABILE LA SUDETTA QUOTA DI DANNO FINO ALL'AMMONTARE DI € 208.577,49, PARI ALLA METÀ DEL COSTO DELLE RICETTE DEL D'ATRI SPEDITE DALLA FARMACIA POGGIOFRANCO NEL BIENNIO 2002-2003 (€ 290.392,65 NEL 2002 ED € 126.762,33 NEL 2003 PER UN TOTALE DI € 417.154,98), DEVONO ESSERE, QUINDI, CONDANNATI IN SOLIDO, CON IL D'ATRI, NEI LIMITI INTERNI DI CUI *INFRA*, AL RISARCIMENTO DELLA PARTE DI € **104.288,74** NON GIÀ RISARCITA DALLE CASE PRODUTTRICI.

IL CONVENUTO FRONTERA, CUI È IMPUTABILE LA SUDETTA QUOTA DI DANNO FINO ALL'AMMONTARE DI € 131.098,32, PARI ALLA METÀ DEL COSTO DELLE RICETTE DEL D'ATRI SPEDITE DALLA FARMACIA DI FRONTERA ERCOLE NEL PERIODO DA APRILE 2002 GIUGNO 2003 (€ 160.248,89 NEL 2002 ED € 101.947,75 NEL 2003 PER UN TOTALE DI € 262.196,64), DEVE ESSERE CONDANNATO IN SOLIDO CON IL D'ATRI, AL RISARCIMENTO DELL'IMPORTO DI € **65.549,16**, NON GIÀ RIPIANATO DALLE CASE PRODUTTRICI.

L'OBBLIGO RISARCITORIO COMPLESSIVO DI € 708.215,17 (€ 603.926,43 + € 104.288,74) IN CAPO AI GERMANI POTENZA DEVE ESSERE POSTO PER METÀ A CARICO DI POTENZA ANTONIO E PER UN QUARTO CIASCUNO A CARICO DI PATRIZIA E DOMENICO POTENZA CONSTATATO CHE DA EGLI ELEMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI PENALI E IN SEDE DIBATTIMENTALE PENALE È EMERSO IL MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEL PRIMO NELLA GESTIONE DEL *PACTUM SCCELERIS* STRETTO CON IL D'ATRI.

RIEPILOGANDO IL CONVENUTO D'ATRI DEVE RISARCIRE IL DANNO PATRIMONIALE NELLA MISURA DI € **773.764,32** (€ 603.926,43 + € 104.288,74 + € 65.549,16), IL CONVENUTO POTENZA ANTONIO IN SOLIDO CON IL D'ATRI IL MINOR DANNO DI € **354.107,58**, I CONVENUTI PATRIZIA E DOMENICO POTENZA IN SOLIDO CON IL D'ATRI IL MINOR DANNO DI € **177.053,79** CIASCUNO, ED IL CONVENUTO FRONTERA VITO, SEMPRE IN SOLIDO CON IL D'ATRI L'ANCOR PIÙ RIDOTTO DANNO DI € **65.549,16**.

I SUDETTI IMPORTI VANNO MAGGIORATI DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA CALCOLATA ANNO PER ANNO SECONDO GLI INDICI ISTAT A PARTIRE DA GIUGNO 2003 (ESSENDO QUESTO IL PERIODO IN CUI SONO STATE SPEDITE PER IL RIMBORSO LE ULTIME RICETTE FALSE) FINNO ALLA DATA DELLA PRESENTE DECISIONE E SULLA SOMMA COSÌ RIVALUTATA SONO DOVUTI GLI INTERESSI LEGALI, DA TALE ULTIMA DATA AL SODDISFO.

9. RIMANE DA ESAMINARE LA DOMANDA CONCERNENTE IL DANNO ALL'IMMAGINE CONTESTATO AI PREDETTI CONVENUTI NELLA MISURA DI 1/10 DEL DANNO PATRIMONIALE.

9.A I DIFENSORI DEL CONVENUTI POTENZA E DEL CONVENUTO FRONTERA ALL'UDIENZA DEL 16.4.2014 HANNO ECCEPITO LA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RISARCITORIA CONCERNENTE IL DANNO ALL'IMMAGINE IN RIFERIMENTO ALLA SOPRAVVENUTA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 30 TER DEL D.L. 78/2009 PER L'ASSENZA, A LORO CARICO, DI UNA SENTENZA PENALE IRREVOCABILE DI CONDANNA. A TALE ECCEZIONE SI È ASSOCIATO ANCHE IL DIFENSORE DEL CONVENUTO D'ATRI.

LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 30-TER DELL'ART. 17 DEL DECRETO LEGGE 1.7.2009 N. 78 (INSERITO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 3.8.2009 N. 102 E MODIFICATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. C) N. 1 DEL DECRETO LEGGE 3.8.2009 N. 103), HA, TRA L'ALTRO, LIMITATO AI SOLI CASI E MODI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 27.3.2001 N. 97 L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE ED HA STABILITO LA NULLITÀ DI QUALSIASI ATTO PROCESSUALE POSTO IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELLE PREDETTE DISPOSIZIONI E CHE TALE NULLITÀ PUÒ ESSERE FATTA VALERE IN OGNI MOMENTO, DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, INNANZI ALLA COMPETENTE SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI.

OSSERVA INNANZI TUTTO IL COLLEGIO CHE, PER QUANTO LA CITATA DISPOSIZIONE PREVEDA IL DEPOSITO DI UNA DISTINTA RICHIESTA DI NULLITÀ DEGLI ATTI ISTRUTTORI E/O PROCESSUALI, SU CUI LA SEZIONE DEVE PRONUNCIARSI ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, LA LETTERA DELLA NORMA - CHE PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI FAR VALERE TALE NULLITÀ IN OGNI MOMENTO - CONIUGATA CON IL PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE PORTA A RITENERE CHE, UNA VOLTA INTRODOTTO IL GIUDIZIO, IL CONVENUTO POSSA PROSPETTARE TALE QUESTIONE SIA NELL'AMBITO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, A MEZZO DI SPECIFICA ECCEZIONE (CFR. SEZ. PUGLIA SENT. N. 295 DEL 21.5.2010) MA ANCHE ORALMENTE NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE E CHE IL GIUDICE DI MERITO POSSA RENDERE, IN TAL CASO, UNA PRONUNCIA NEL CONTESTO DELLA COMPLESSIVA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO ED IN CONTRADDITTORIO CON TUTTE LE ALTRE PARTI DEL PROCESSO (CFR. SEZ. CAMPANIA, SENT. NN.1001, 1135, 1136 E 2049/2010)

ASSODATA, DUNQUE, L'AMMISSIBILITÀ DELL'ECCEZIONE DEVE ORA VALUTARSI LA FONDATEZZA.

L'ART. 7 DELLA LEGGE 97/2001, RICHIAMATO DALL'ART. 17, COMMA 30 TER DEL D.L. 78/2009 STABILISCE CHE "LA SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI INDICATI NELL'ARTICOLO 3 PER I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE (OSSIA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI (DA ART. 314 C.P. AD ART. 335 C.P.) È COMUNICATA AL COMPETENTE PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI AFFINCHÉ PROMUOVA ENTRO TRENTA GIORNI L'EVENTUALE PROCEDIMENTO DI RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE NEI CONFRONTI DEL CONDANNATO".

I CONVENUTI, GERMANI POTENZA E FRONTERA, PUR IMPUTATI IN SEDE PENALE DI IPOTESI DI CONCORSO IN CORRUZIONE HANNO VISTA DEFINITA LA LORO POSIZIONE CON PRONUNCE - COME SOPRA PIÙ ANALITICAMENTE INDICATO - CHE HANNO DICHIARATO NON DOVERSI PROCEDERE PERCHÉ I REATI RISULTAVANO ESTINTI PER PRESCRIZIONE.

NELLA SPECIE, QUINDI, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE, DIFETTA, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 30 TER CITATO, IL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DI UNA SENTENZA DI CONDANNA PENALE IRREVOCABILE A CARICO DEI CONVENUTI POTENZA ANTONIO, POTENZA DOMENICO, POTENZA PATRIZIA E FRONTERA VITO.

DIVERSA, INVECE, LA SOLUZIONE DA DARE ALLA POSIZIONE DEL CONVENUTO D'ATRI FRANCESCO.

LA NORMA, COME SI È GIÀ RIBADITO, RICONDUCE IL DANNO ALL'IMMAGINE ALLA PRESENZA DI UNA SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE.

LA SENTENZA CHE APPLICA UNA PENA CONCORDATA SUPERIORE A DUE ANNI (NEL CASO DI SPECIE PENA DI ANNI TRE), AI SENSI DELLA FORMULAZIONE DEGLI ARTT. 444 E 445 C.P.P., PUR NON AVENDO FORZA DI GIUDICATO A NORMA DEGLI ARTT. 651 E 652 C.P.P., COMUNQUE, "È EQUIPARATA AD UNA PRONUNCIA DI CONDANNA" (ART. 445, 1BIS) PER DETERMINATE FINALITÀ E PER LA PRODUZIONE DI BEN PRECISI EFFETTI: IL GIUDICE PENALE HA ACCERTATO LA COMMISSIONE DI UN FATTO REATO A CARICO DELL'IMPUTATO, SULLA CUI QUALIFICAZIONE GIURIDICA IL P.M. E LE PARTI HANNO PREVIAMENTE CONCORDATO, DOPO AVER VERIFICATO L'INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI LEGITTIMANTI IL PROSCIoglimento

DELL'IMPUTATO, CHE LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO REATO È CORRETTA E VALUTATO LA CONGRUITÀ DELLA PENA RISPETTO ALLA GRAVITÀ DELL'OFFESA.

AD AVVISO DEL COLLEGIO, L'EQUIPARAZIONE TRA LA SENTENZA DEFINITIVA DI PATTEGGIAMENTO E QUELLA DI CONDANNA, DEVE ESSERE RICONOSCIUTA ANCHE AI FINI DELLA POSSIBILITÀ PER IL PROCURATORE REGIONALE DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE ESSENDO DEL TUTTO ILLOGICA UN'INTERPRETAZIONE CHE CONSENTA AL RESPONSABILE DELL'ILLECITO, ATTRAVERSO LA SCELTA DEL PATTEGGIAMENTO, NON SOLO DI OTTENERE I RELATIVI BENEFICI IN SEDE PENALE, MA ANCHE DI CONSEGUIRE L'ULTERIORE INAMMISSIBILE VANTAGGIO DI SOTTRARSI ALL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL RISARCIMENTO DI TALE FIGURA DI DANNO.

NELLA SPECIE, QUINDI, LA DOMANDA RISARCITORIA PER IL DANNO ALL'IMMAGINE NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO D'ATRI È AMMISSIBILE E LA STESSA È ANCHE FONDATA.

COSTUI, INFATTI, HA PATTEGGIATO LA PENA ANCHE PER IL REATO DI CORRUZIONE, CONTESTATO IN RIFERIMENTO ALLE RIPETUTE DAZIONI DI DENARO OFFERTE DAGLI INFORMATORI SCIENTIFICI A FRONTE DELLE FALSE PRESCRIZIONE MEDICHE.

TALE COMPORTAMENTO, REITERATO NEL TEMPO, HA DI CERTO CAUSATO UN DANNO ALL'IMMAGINE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGINE PUGLIA UNITARIAMENTE INTESO.

LE SEZIONI RIUNITE DI QUESTA CORTE, CON SENTENZA 18 GENNAIO 2011 N. 1/QM, HANNO PRECISATO CHE *"... LA STESSA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE ... IN PARTICOLARE CASS. CIV., SEZ. III, 4.6.2007, N. 12929, EVIDENZIA CHE IL 'DANNO NON PATRIMONIALE', INTESO COME 'DANNO C.D. CONSEGUENZA', È COSTITUITO ... DALLA DIMINUZIONE DELLA CONSIDERAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA O DELL'ENTE ... SOTTO IL PROFILO DELLA DIMINUZIONE DELLA CONSIDERAZIONE DA PARTE DEI CONSOCIATI IN GENERE O DI SETTORI DI CATEGORIE DI ESSI CON LE QUALI LA PERSONA GIURIDICA O L'ENTE DI NORMA INTERAGISCA, E NON "DALLE SPESE NECESSARIE AL RIPRISTINO". IN ALTRE PAROLE IL DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE QUALIFICATO "CONSEGUENZA", COINCIDE NON GIÀ CON IL FATTO LESIVO..., MA CON LA LESIONE (PERDITA DI PRESTIGIO), CHE COSTITUISCE UNA "CONSEGUENZA" (ART. 1223 C.C.) DEL FATTO LESIVO, SICCHÉ ... LA SOLUZIONE ... PER LA QUALE NON VI SAREBBE DANNO ALL'IMMAGINE "IN ASSENZA DI SPESE DI RIPRISTINO", APPARE CONTRASTARE CON LA STESSA RICOSTRUZIONE DEL DANNO IN TERMINI DI "DANNO CONSEGUENZA" ..., CON IL RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*

IN DEFINITIVA ANCHE ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, INTERVENUTA DOPO LA SENTENZA DI QUESTE SEZIONI RIUNITE N. 10/QM/2003 (CFR. SS.UU. CASSAZIONE N. 26972 E N. 26975 DELL'11 NOVEMBRE 2008) ... DEVE RITENERSI CHE IL DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ("NON PATRIMONIALE"), ANCHE SE INTESO COME "DANNO C.D. CONSEGUENZA", È COSTITUITO "DALLA LESIONE" ALL'IMMAGINE DELL'ENTE, "CONSEQUENTE" AI FATTI LESIVI PRODUTTIVI DELLA LESIONE STESSA (COMPIMENTO DI REATI O ALTRI SPECIFICI CASI), DA NON CONFONDERSI CON "LE SPESE NECESSARIE AL RIPRISTINO", CHE COSTITUISCONO SOLO UNO DEI POSSIBILI PARAMETRI DELLA QUANTIFICAZIONE EQUITATIVA DEL RISARCIMENTO".

QUESTA SEZIONE, DA TEMPO, HA GIÀ AVUTO MODO DI AFFERMARE CHE LA COMMISSIONE DA PARTE DEL PUBBLICO DIPENDENTE DI UN REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COSTITUISCE UN EVENTO CHE, OLTRE AD OFFENDERE L'INTERESSE DI VOLTA IN VOLTA TUTELATO DALLA NORMA PENALE, PUÒ COMPORTARE ANCHE UN'OFFESA ALLA CREDIBILITÀ ED ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, VALORI QUESTI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI; ED ANCORA CHE LA PROVA DEL DANNO ALL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE DIPENDE DALLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI CREDIBILITÀ, EFFICIENZA, EFFICACIA, BUONA ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA CHE POSSONO AVERE AMPIEZZA E CONSISTENZA DIVERSA, IN TERMINI DI INTENSITÀ E PROTRAZIONE NEL TEMPO (CFR. SENT. N. 661/2008).

TALE SOLUZIONE ERMENEUTICA RISULTA CORROBORATA, ALL'ATTUALITÀ, DA QUANTO AFFERMATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE E CIOÈ CHE "IL LEGISLATORE HA INTESO RICONOSCERE LA TUTELA RISARCITORIA NEI CASI IN CUI IL DIPENDENTE PUBBLICO PONGA IN ESSERE CONDOTTE CHE, INCIDENDO NEGATIVAMENTE SULLE STESSE REGOLE, DI RILEVANZA COSTITUZIONALE, DI FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, SONO SUSCETTIBILI DI RECARE UN VULNUS ALL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE, INTESA ... QUALE PERCEZIONE ESTERNA CHE I CONSOCIATI HANNO DEL MODELLO DI AZIONE PUBBLICA SOPRA DESCRITTO" OSSIA FINALIZZATA AL BUON ANDAMENTO ED ALL'IMPARZIALITÀ (CFR. SENT. N. 355/2010 E ORD.N. 286/2011).

ALLA STREGUA DELLA RIFERITA RICOSTRUZIONE DELLA FIGURA DEL DANNO ALL'IMMAGINE, REPUTA IL COLLEGIO CHE NELLA SPECIE, IN CONSIDERAZIONE DELLA GRAVITÀ DEI FATTI DI CORRUZIONE RICONDUCIBILI AL CONVENUTO D'ATRI ED ALLA REITERAZIONE DEGLI STESSI IN MOLTEPLICI OCCASIONI, LA REGIONE PUGLIA ABBA DI CERTO SUBITO DETRIMENTO NELL'APPREZZAMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ AMMINISTRATA, POSTO CHE L'ILLECITA ATTIVITÀ PRESCRITTIVA DI

FARMACI, SCOLLEGATA DA ALCUN BENEFICIO TERAPEUTICO PER GLI ASSISTITI ED UTILIZZATA AL FINE DI LUCRARE UN VANTAGGIO ECONOMICO PERSONALE DEL MEDICO, NON PUÒ CHE AVER INGENERATO UN GRAVE PREGIUDIZIO ALLA CREDIBILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

CIRCA LA QUANTIFICAZIONE DEL RELATIVO DANNO, CONSIDERATA LA REITERAZIONE PER UN PERIODO PROLUNGATO DI TEMPO DELLA CONDOTTA ILLECITA DEL D'ATRI, IL CLAMORE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA CON LA DIFFUSIONE ATTRAVERSO GLI ORGANI DI INFORMAZIONE E PRINCIPALMENTE LA GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO DELITTUOSO CHE HA ANCHE COMPORTATO LA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL VALORE COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE, REPUTA IL COLLEGIO CHE LA MISURA INDICATA DALLA PROCURA REGIONALE, OSSIA IL 10% DEL DANNO PATRIMONIALE, SIA CORRETTO.

IL CONVENUTO D'ATRI VA PERCIÒ CONDANNATO A RISARCIRE ANCHE IL DANNO ALL'IMMAGINE DELLA REGIONE PUGLIA NELL'IMPORTO DI €. 77.376,43, OSSIA NELLA MISURA DI 1/10 DEL DANNO PATRIMONIALE DI CUI LO STESSO CONVENUTO È TENUTO AL RISARCIMENTO.

ANCHE TALE IMPORTO, IN ADESIONE ALLA DOMANDA ATTRICE, DEVE ESSERE RIVALUTATO, SECONDO GLI INDICI ISTAT, ANNO PER ANNO, A PARTIRE DALLA DATA DI DEFINITIVITÀ DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA (27.5.2006), QUINDI DA GIUGNO 2006, FINO AL DEPOSITO DELLA PRESENTE PRONUNCIA E SULLA SOMMA COSÌ RIVALUTATA SONO DOVUTI GLI INTERESSI LEGALI DA TALE DATA SINO AL SODDISFO.

P.Q.M.

DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ ISCRITTO AL N. 29049 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA, RESPINTE LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E DI MERITO, DICHIARA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO CON RIGUARDO ALLA POSIZIONE DEL CONVENUTO POTENZA PASQUALE, DECEDUTO,

CONDANNA:

I CONVENUTI D'ATRI FRANCESCO E POTENZA ANTONIO, IN SOLIDO, AL PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA, DELL'IMPORTO DI €. 354.107,58 (TRECENTOCINQUANTAQUATTROMILACENTOSETTE/58) OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA, CALCOLATA ANNO PER ANNO SECONDO GLI INDICI ISTAT, A DECORRERE DA GIUGNO 2003 FINO ALLA DATA DELLA PRESENTE DECISIONE ED INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA COSÌ RIVALUTATA, DA QUEST'ULTIMA DATA SINO AL SODDISFO;

INOLTRE, I CONVENUTI D'ATRI FRANCESCO E POTENZA DOMENICO, IN SOLIDO, AL PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA, DELL'IMPORTO DI €. 177.053,79 (CENTOSETTANTASETTEMILACINQUANTATRE/79) OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA, CALCOLATA ANNO PER ANNO SECONDO GLI INDICI ISTAT, A DECORRERE DA GIUGNO 2003 FINO ALLA DATA DELLA PRESENTE DECISIONE ED INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA COSÌ RIVALUTATA, DA QUEST'ULTIMA DATA SINO AL SODDISFO;

INOLTRE, I CONVENUTI D'ATRI FRANCESCO E POTENZA PATRIZIA, IN SOLIDO, AL PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA, DELL'IMPORTO DI €. 177.053,79 (CENTOSETTANTASETTEMILACINQUANTATRE/79) OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA, CALCOLATA ANNO PER ANNO SECONDO GLI INDICI ISTAT, A DECORRERE DA GIUGNO 2003 FINO ALLA DATA DELLA PRESENTE DECISIONE ED INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA COSÌ RIVALUTATA, DA QUEST'ULTIMA DATA SINO AL SODDISFO;

INOLTRE, I CONVENUTI D'ATRI FRANCESCO E FRONTERA VITO, IN SOLIDO, AL PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA, DELL'IMPORTO DI €. 65.549,16 (SESSANTACINQUEMILACINQUECENTOQUARANTANOVE/16) OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA, CALCOLATA ANNO PER ANNO SECONDO GLI INDICI ISTAT, A DECORRERE DA GIUGNO 2003 FINO ALLA DATA DELLA PRESENTE DECISIONE ED INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA COSÌ RIVALUTATA, DA QUEST'ULTIMA DATA SINO AL SODDISFO;

INOLTRE, IL CONVENUTO D'ATRI FRANCESCO AL PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA REGIONE PUGLIA, DELL'IMPORTO DI €. 77.376,43 (SETTANTASETTEMILATRECENTOSETTANTASEI/43) OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA, CALCOLATA ANNO PER ANNO SECONDO GLI INDICI ISTAT, A DECORRERE DA GIUGNO 2006 FINO ALLA DATA DELLA PRESENTE DECISIONE ED INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA COSÌ RIVALUTATA, DA QUEST'ULTIMA DATA SINO AL SODDISFO.

CONDANNA, ALTRESÌ, I CONVENUTI, PROPORZIONALMENTE, AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO CHE, FINO AL DEPOSITO DELLA PRESENTE SENTENZA, SI LIQUIDANO NELL'IMPORTO DI €. 9.661,20.

COSÌ DECISO IN BARI, NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13 E 27 GENNAIO 2016, 3 MARZO 2016 E 20 APRILE 2016.

ESTENSORE

PRESIDENTE F.F. RELATORE

F.TO (DOTT. PASQUALE DADDABBO)

F.TO (DOTT. VITTORIO RAEI)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIU.2016

IL FUNZIONARIO

F.TO (DR.SSA CONCETTA MONTAGNA)